

ADOLFO LONGHITANO
socio corrispondente

MATTEO DONATO
socio effettivo

LA CONFRATERNITA DELLA MORTE IN ACI SANT'ANTONIO

I. LE CONFRATERNITE NELLA VITA SOCIALE E RELIGIOSA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA

La particolare attenzione rivolta dagli storici degli ultimi decenni al fenomeno delle confraternite¹ ha permesso di scoprire aspetti di rilevante interesse per individuare l'identità culturale di un popolo e per stabilire i meccanismi di socializzazione che, nel processo di formazione di nuovi centri abitati caratteristico dei secoli XVI-XVII, hanno contribuito a formare una coscienza unitaria in una popolazione proveniente da luoghi e da tradizioni diverse.

La confraternita, associazione prevalentemente laicale, si colloca in modo autonomo e creativo all'interno della società e dello stesso ordinamento ecclesiale. Nella carenza generalizzata di strutture sanitarie o di assistenza, spesso erano le confraternite che davano vita a ospedali, a istituti per la tutela dei minori, degli orfani o della donna, che davano accoglienza ai pellegrini e ai forestieri. Lo stesso ruolo di supplenza esercitavano le confraternite nei confronti delle carenze dell'ordinamento ecclesiale. In Sicilia soprattutto, dove per molteplici cause di diversa natura, la parrocchia non era riuscita ad affermarsi come centro di formazione, di culto e di evangelizzazione², le confraternite assicuravano

¹ Per uno studio sul fenomeno delle confraternite in Sicilia si veda in particolare il dossier *Associazioni e confraternite in Sicilia in età moderna*. *Synaxis* 17 (1999), pp. 191-362, al quale si rinvia per il contesto generale e la bibliografia.

² A. LONGHITANO, *Evoluzione sociale e giuridica delle parrocchie*, in *La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II*, a cura di F.F. D'Arcais, Caltanissetta-Roma 1994, pp. 405-482.

ai propri soci, spesso in modo discreto e non appariscente, l'istruzione religiosa primaria, inculcavano il senso dell'aggregazione ecclesiale, promuovevano forme di solidarietà e di assistenza reciproca³.

Il fenomeno delle confraternite, già presente e fiorente nel medioevo, riprese nuovo vigore nel dinamismo introdotto nella società dalla riforma protestante e dalla controriforma cattolica. Le missioni popolari — promosse nei centri abitati in modo capillare da diversi ordini religiosi (soprattutto dai gesuiti⁴ e dai cappuccini⁵) — spesso si concludevano con l'erezione di una confraternita per assicurare frutti duraturi all'azione svolta dai missionari. Due modelli di confraternite ebbero una certa diffusione in Sicilia: la confraternita del SS. Sacramento (promossa dai domenicani e caldeggiata dagli stessi vescovi), che doveva arginare gli errori protestanti sull'Eucaristia⁶, e la confraternita della Morte (sostenuta dai gesuiti)⁷, che si collocava all'interno di tutte quelle iniziative promosse dalla Chiesa fin dal medio evo per aiutare i fedeli ad affrontare cristianamente in tutti i suoi risvolti il tema angosciante della morte: la preparazione personale a ben morire, l'aiuto ai moribondi, la sepoltura dei cadaveri abbandonati, il suffragio alle anime dei defunti⁸.

³ A. SINDONI, *Le confraternite in Sicilia in età moderna*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa* 19 (1990), pp. 320-341; A. LONGHITANO, *L'associazionismo laicale nella diocesi di Catania nel '600*, in *Associazioni e confraternite in Sicilia in età moderna*, cit., pp. 195-234; M. DONATO, *Le antiche confraternite della matrice di Aci San Filippo*, in *Synaxis* 17 (1999), pp. 235-265.

⁴ A. GUIDETTI, *Le missioni popolari. I grandi gesuiti italiani*, Milano 1988.

⁵ C. CARGNONI, *La predicazione dei frati cappuccini nell'opera di riforma promossa dal Concilio di Trento*, Roma [1984].

⁶ H. JEDIN, *Storia della Chiesa*, trad. it., VI, Milano 1975, pp. 680-681; M. DONATO, *Le antiche confraternite della matrice di Aci San Filippo*, cit., pp. 249-256; M. CARGNONI, *Le quarantore ieri e oggi. Viaggio nella storia della predicazione cattolica, della devozione popolare e della spiritualità cappuccina*, Roma 1986.

⁷ A. LONGHITANO, *L'associazionismo laicale nella diocesi di Catania*, cit., pp. 205-215; A.M. FORGIONE, *L'arciconfraternita «Orationis et mortis» nella città di Modica nel contesto del fenomeno confraternale laicale nella seconda metà del XIX secolo*, Roma 2000.

⁸ Sul significato che la morte ha nell'Europa medievale e moderna si veda in particolare: A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore per la vita nel Rin-*

In entrambi i casi si trattava di erigere in loco una filiazione delle due confraternite-madri esistenti a Roma, accogliendo l'ispirazione e le finalità generali, ma conservando una certa libertà nella redazione degli statuti.

2. LA FONDAZIONE DELLA CONFRATERNITA DELLA MORTE AD ACI SANT'ANTONIO NEGLI ANNI DELLO SVILUPPO DEL CENTRO ABITATO

In questo contesto generale si colloca la fondazione della confraternita della Morte nella chiesa di San Biagio⁹ di Acì Sant'Antonio. Nel 1569, come leggiamo nella introduzione dei *Capituli et constitutione della confraternita et devota compagnia delli allionati sucta lo titolo della Morte fundata nella ecclesia di Sancto Blasi lo Casalotto*,

«predicando nella ecclesia de Vallivirde un patre dela Compagnia di Jesu cum multo fervore di carità fra li altre cose propose e caldamente

scimento, Torino 1977; C. FRUGONI, *La morte propria, la morte degli altri, in Storia vissuta del popolo cristiano* (a cura di J. Delumeau), tr. it., Torino 1985, pp. 349-365; M. VOVELLE, *La morte e l'occidente*, tr. it., Bari 1986; PH. ARTIÈS, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, tr. it., Milano 1996.

⁹ Da quanto tempo fosse eretta la chiesa di San Biagio non ci è dato saperlo. L'unica notizia in nostro possesso antecedente alla fondazione della confraternita è del 30 marzo 1545 (ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI CATANIA, *Tutt'Atti* 1544-1545, f. 169), giorno in cui il vescovo Nicola Maria Caracciolo dava licenza al nobile Ambrogio Finocchiaro di compiere la fabbrica della cappella di Santa Caterina presso la cappella di San Biagio nella contrada di Casalotto (nei successivi anni Cinquanta il Finocchiaro ricoprì più volte la carica di vice segreto e di tesoriere dell'università di Jaci, cfr. ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ACIREALE, *Liber privilegiorum civitatis Jacis, passim*). Nelle *Relazioni «ad limina»* del Seicento l'unica volta che viene citata la chiesa di S. Biagio è nel 1655 (A. LONGHITANO, *Le relazioni «ad limina» della diocesi di Catania [1655]*, in *Synaxis* 3 [1985], p. 325). Il vescovo di Catania Marco Antonio Gussio precisa che in Acì Sant'Antonio oltre la chiesa di Sant'Antonio Abate sono due altre chiese: quelle di San Biagio e di San Domenico puntualizzando ancora che nella chiesa maggiore vi sono due confraternite (*sodalitates*): del SS. Sacramento, aggregata alla confraternita della Minerva in Roma, e del Rosario. Rimane oscuro il motivo per cui non venga ricordato il nostro sodalizio: può trattarsi di semplice dimenticanza o di una fase di stasi.

persuasse annoi se dovesse fare nova confraternita dela morte conforme et ad imitatione delli archiconfraternità fundata nella città di Roma a seppellire li poviri et miserabile et fare altre opere pie. Et parendo l'opere essere di grandissima pietà et carità et non di manco merito apresso nostro Signore Idio si congregaro alcune anime devote con el favore et aiuto del spettabile signore don Cola Sticzia, vicario generali, desiro principio a detta confraternita»¹⁰.

Gli statuti della confraternita della Morte eretta nella terra di Acì possono essere letti in parallelo con quelli dell'analogha confraternita, che tre anni più tardi sarà istituita a Catania nella chiesa di Sant'Orsola. *Il libro delli Capitoli et fundatione della devota Compagnia di Sancta Ursula sub titulo Mortis electa in questa clarissima città di Catania* reca la data dell'8 giugno 1572¹¹, quindi di tre anni posteriore alla stesura dei nostri capitoli. In entrambi i casi a sollecitare l'istituzione della nuova confraternita è un padre gesuita.

Mentre sappiamo che fu il palermitano padre Giovan Battista Carminato a promuovere la confraternita catanese¹², non ci è dato conoscere il nome del gesuita che, «predicando nella ecclesia di Valliverde», persuase i presenti a fare una nuova confraternita della Morte¹³. Entrambe le istituzioni furono fondate negli anni di governo del vescovo di Catania Antonio Faraone (1569-1572).

¹⁰ Cap. 1, fol. 16.

¹¹ A. LONGHITANO, *L'associazionismo laicale*, cit., 205. Il 1572 è l'anno in cui la chiesa ed il monastero delle benedettine di S. Orsola — chiusi dal vescovo Nicola Maria Caracciolo nel 1558 — furono dati alla confraternita (cfr. A. LONGHITANO, *La parrocchia nella diocesi di Catania prima e dopo il concilio di Trento*, Palermo 1977, p. 154).

¹² Una breve nota biografica del padre Carminato o Carminata si trova in A. GUIDETTI, *Le missioni popolari*, cit., pp. 15-16. Probabilmente si tratta dello stesso gesuita (indicato con il nome di Fabio) che l'8 aprile del 1572, predicando a Scarpi (Acì Catena) nella chiesa dei SS. Elena e Costantino, intesa chiesa dei Morti, «persuase doversi fondare una confraternita dal titolo della Morte, ad imitatione dell'omonima di Roma» (S. BELLA, *Memorie storiche del Comune di Acì Catena*, Acireale 1892, p. 231).

¹³ Si potrebbe avanzare l'ipotesi che si tratti dello stesso padre Carminato, ma nella realtà non ci sono poi altri riscontri per sostenere tale suggestiva possibilità.

Nell'introduzione agli statuti della nostra confraternita si fa esplicita menzione «del spettabile signore don Cola Stizzia, vicario generali»¹⁴, ma in calce troviamo la firma autografa del vescovo Antonio {Faraone}¹⁵. Per il sodalizio catanese si afferma che l'iniziativa della fondazione fu sostenuta «con il favori et aiuto della dolce e felice memoria dell'ill.mo e rev.mo Monsignore di Catania don Antonio Faraoni»¹⁶.

Alla fondazione della confraternita della Morte seguì dopo pochi anni la fondazione della confraternita del SS. Sacramento¹⁷. In tal modo si veniva a completare l'ordinamento associativo, comune in quel periodo nei diversi centri abitati della Sicilia orientale.

La fondazione delle due confraternite ad Acì Sant'Antonio coincide con uno dei periodi di maggiore sviluppo del centro abitato e con l'avvio del processo di autonomia religiosa e civile. La chiesa di Sant'Antonio da appena tre anni aveva ottenuto la elevazione a sacramentale (parrocchiale) come filiale della chiesa di Santa Maria di Valverde¹⁸. Il

¹⁴ Lo stesso Stizzia nel 1572 decretò l'erezione della confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di S. Maria di Valverde (cfr. M. DONATO, *Per la storia di Valverde. Ricerche inedite di padre Giovanni Messina A.S.*, Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, Acireale 1984, pp. 33, 89-91).

¹⁵ La pagina, che chiudeva lo statuto di fondazione della confraternita, fu successivamente spostata a conclusione della seconda edizione dello statuto (fol. 110, già fol. 67).

¹⁶ Questa affermazione potrebbe costituire un atto di affettuoso omaggio verso il vescovo da poco deceduto (A. LONGHITANO, *L'associazionismo laicale*, cit., p. 206).

¹⁷ In un pro memoria settecentesco conservato nell'archivio parrocchiale di Acì Sant'Antonio (Confraternita del SS. Sacramento in San Michele Arcangelo), la fondazione della confraternita è fatta risalire al 1573. Ma occorre verificare e documentare alcune affermazioni poco convincenti dell'autore del documento, dove tra l'altro si legge che non esistevano a quella data gli statuti originali firmati dal vescovo di Catania.

¹⁸ La data 1566 si desume dagli *Atti* della visita effettuata dal vescovo Antonio Faraone nel 1571: «Visitata fuit ecclesia Casalotti Sancti Antonii, quae est de parochia Sanctae Mariae Vallis Viridis, in qua sunt quinque anni quod facta est ecclesia sacramentalis» (cfr. M. DONATO, *Le chiese sacramentali del territorio di Acì nel Cinquecento*, in "Memorie e Rendiconti", s. III, vol. V [1985], p. 64).

decreto vescovile non comportava il conseguimento della piena autonomia, ma certamente rappresentava il raggiungimento di un risultato di grande rilevanza cittadina¹⁹, che andava ad aggiungersi al privilegio, concesso dal vicario generale Guglielmo Ansalone nel 1563, di portare «processionaliter» il 7 gennaio di ogni anno la statua di s. Antonio Abate per la contrada di Casalotto²⁰.

Il riconoscimento “religioso” era espressione della crescita civile che nel corso del '500 aveva avuto la testimonianza più significativa nel 1528 allorché, a seguito del consiglio tenuto alla Reitana per il riscatto della terra di Jaci e dei suoi casali, si svolse a Casalotto di Sancto Antonio un secondo consiglio in cui si diede potestà all'ambasciatore Girolamo Guerrieri, regio milite della città di Catania, e ai sei sindaci delle contrade «de la Quilia, de li Patanei, de li Scarpi e Cubisia, del Casalotto, de li Valli, dei Bonaccursi e Valli Virdi» di stipulare a Messina con il viceré Ettore Pignatelli il contratto per il ritorno al regio demanio (6 dicembre)²¹.

3. NATURA E FINALITÀ DELLA CONFRATERNITA DELLA MORTE DI ACI SANT'ANTONIO

Disponendo di una documentazione molto varia, che attesta i mutamenti subiti dalla confraternita fino al secolo XIX, per individuare la natura e le finalità della nuova istituzione preferiamo prendere in esame lo statuto di fondazione²², limitandoci a indicare nelle note qualche variazione di maggior rilievo, che troviamo nella seconda edizione dello statuto, redatto nella prima metà del sec. XVII, e negli altri interventi delle autorità ecclesiastiche e civili.

¹⁹ Ancora nel 1574 il vicario generale Sosa si trovava nella necessità di dare nuovo assenso alle reiterate suppliche di totale separazione da Valverde (cfr. M. DONATO, *Le chiese sacramentali*, cit., 66).

²⁰ Cfr. M. DONATO, *Per la storia di Valverde*, cit., pp. 29, 76-77.

²¹ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI ACIREALE, *Liber Rubens*, ff. 44r-51r. Nel 1530, con il diretto intervento di Carlo V, la terra di Jaci conseguì definitivamente il suo obiettivo.

²² Gli stessi padri gesuiti avevano provveduto a redigere un modello di statuto per le confraternite siciliane della Morte, che veniva accettato e approvato dai confrati delle nuove istituzioni con qualche adattamento marginale alle condizioni locali.

Lo statuto di fondazione non ci presenta una confraternita dall'ordinamento rigido: non esisteva un numero chiuso e tutti potevano essere accolti

«essendo persone di bona vita virtuose et honeste di qual si vogla condizioni et stato, et essendo maggiore di anni vinti [...] oi vero tanto vecchio che non possa {portare} il iugo dele nostre hordinatione, et non essendo impedito nelle altre conpagnii»²³.

La possibilità offerta a tutti di far parte della confraternita deve essere letta nel quadro delle norme canoniche e della prassi vigente in quel periodo. Si trattava di un'associazione laicale, che poteva accogliere anche chierici e sacerdoti. Questi ultimi, tuttavia, erano esclusi dagli uffici direttivi e venivano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni di cappellano, su invito del governatore o per l'elezione da parte dei soci²⁴. Lo statuto della confraternita non prevedeva la presenza di donne: queste, se familiari dei soci, potevano ricevere i suffragi della confraternita ed essere seppellite nella chiesa²⁵.

La confraternita aveva una certa autonomia nei confronti del vescovo e delle autorità religiose locali. Dopo il nulla osta iniziale e l'approvazione dello statuto da parte del vicario Nicola Stizzia, la confraternita poteva vivere la propria vita nel quadro dell'ordinamento diocesano²⁶.

²³ Le norme civili del 1828 proibivano che la confraternita potesse superare il numero di 100 soci (art. 3, fol. 113).

²⁴ Nello statuto di fondazione fra gli ufficiali della confraternita non è indicato il cappellano, del quale tuttavia si fa cenno al cap. 28, fol. 44. Questa lacuna è colmata nello statuto rivisto (cap. 13, pag. 84). Le norme civili emanate il 17 febbraio 1828 accentuano la natura laicale della confraternita con la privazione della voce attiva e passiva per gli ecclesiastici. Costoro, in quanto soci della confraternita, potevano solamente ricevere i suffragi e lucrare le indulgenze (art. 10, pag. 115).

²⁵ Questa possibilità è affermata esplicitamente solo nella seconda edizione dello statuto, ma si può presumere nello statuto di fondazione. Le norme dettate dalle autorità civili nei secoli XVIII-XIX proibirono esplicitamente l'iscrizione di donne fra i soci (art. 5, fol. 114).

²⁶ Solo in un secondo momento (1671) il vescovo Bonadies, richiamandosi alle norme sulle confraternite contenute nel sinodo diocesano del 1668, prescrisse che l'elezione del governatore e degli altri ufficiali avvenisse in presenza del vicario del luogo (p. 111).

I confrati si prefiggevano: di ricordare e meditare le verità ultime della fede cristiana (nella teologia cattolica venivano chiamati «i novissimi»), e cioè: «ipsa morte et l'eterno danno et l'eterna gloria»²⁷ derivanti dal giudizio divino, di condurre una vita cristiana esemplare, e di assicurare la sepoltura ai poveri²⁸ e ai soci della confraternita²⁹.

Un capitolo degli statuti elenca in modo puntiglioso i comportamenti esecrabili che i confrati dovevano evitare:

«non iocari a iochi proibiti, né quelli stare a vidiri, nè mai biasmare, nè fari iuramento falso, né mormorare, né dir male de alcuna persuna, conservando li matrimonii como è comandato et li altri vivere in castità et in pudicicia, non debiano andare a lochi disonesti et illiciti, né fare contratto con fraude et usura, fugendu et vetandu il peccato mortale et li pericoli de quello, et guardandosi sopra tutto del peccato indecibile et nocibile»³⁰.

Allo stesso tempo sono elencate le pratiche di pietà che i confrati dovevano fare individualmente:

«Ciascuno iorno li fratelli vedano messa et almeno vedano celebrari il Santissimo Sacramento, et non potendo dicano quindichi *Pater Nostri* et quindichi *Ave Marie*, oì vero il *Miserere* in cambio di quelli, et dare qualche elemosina, debiano deünare una volta la settimana quali parirà alloro, dicano onni iorno setti *Pater Nostri* et setti *Have Marie* per l'anime di li morti, overo il *Miserere* con la *Requie eterna*, et quando si assepiranno actavola diranno un *Pater Nostro* et una *Ave Maria*, et il medesimo dirranno alo levare di quella, debiano confessarse et comunicarse a lo spisso, come è ordinato nel capitolo, quando si retroviranno nella ecclesia audendo li divini hofficii non passiranno, nemeno parleranno cose disoneste»³¹.

I confrati si riunivano ogni terza domenica del mese (nella quaresima tutte le domeniche) per confessarsi e fare la comunione nella chiesa della confraternita e per partecipare alla riunione che prevedeva: la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un sermone di commento, la recita dell'ufficio dei morti (chi non sapeva leggere recitava il rosario),

²⁷ Cap. 2, fol. 17.

²⁸ Cap. 23, fol. 37-38.

²⁹ Cap. 24, fol. 38-40.

³⁰ Cap. 26, fol. 41-42.

³¹ *L.c.*

la discussione dei problemi comuni, una raccolta di libere contribuzioni dei confrati. Sempre ogni terza domenica era prevista una processione eucaristica.

Negli statuti di fondazione assume una particolare rilevanza l'aiuto reciproco che i confrati dovevano prestarsi, soprattutto in caso di malattia e di necessità. Fra gli ufficiali della confraternita c'erano anche i «visitatori degli infermi», che avevano il compito di recarsi in casa dei confrati infermi per accertare le loro condizioni e necessità. Se l'infermo si trovava in stato di indigenza la confraternita lo aiutava

«delli denari della compagnia, li quali dinari li portiranno li detti visitaturi a detto infermo. Et mancando le dinari della compagnia il governatore et consiglieri facciano avisati actutti li fratelli nell'oratorio di tal fratello infermo del suo bisogno et necessità, accioché quelli che haveranno il modo et fagultà siano contenti per hamor de Dio porgerili alcuno aiuto»³².

Gli statuti prescrivevano inoltre:

«Volemo ancora che tali infermo sia ben visitato di iorno et si fussi bisogno la notti ancora doranti la sua infermità. Et li ditti visitaturi mancando il governatore habia hautorità di potire comandare ali altri fratelli che vadano ad visitari decto infermo. Et quando detto infermo fussi multu agravato et bisognassi starichi di notti, il governatori et consiglieri eligiranno a dui delli fratelli che pariranno più acti et siano o siculari o religiosi che vadano a visitari ditto infermo. Et recordandochi li bisogni de l'anima et la estrema uncioni quando fossi condotto a l'urtimo per non chi mancare cossì forti armatura»³³.

I confrati non erano obbligati a pagare una quota di iscrizione o una quota annuale. La confraternita si sosteneva con le offerte libere dei confrati e con le questue che si facevano ogni domenica mattina nei casali vicini:

«si vada ogni dominica matino ala cherca delli denari et pani per li casali in questo modo videlicet: si habiano da eligiri a vichenda quatro fratelli, quali si habiano di fari havisati per li nuncii con la lista del cancellero, li quali habiano d'andare vestiti con loro sacchi et loro cannatelli et martelli et vertuli in collo et una virgetta picula nella mano»³⁴.

³² Cap. 16, fol. 31.

³³ *L.c.*

³⁴ Cap. 22, fol. 36-37.

Nei documenti pubblicati risultano diversi legati di messe lasciati alla confraternita da diversi soci, che volevano assicurarsi in perpetuo il suffragio della propria anima³⁵.

Ogni confraternita aveva una propria divisa che i confrati indossavano negli atti liturgici, nelle processioni e nelle altre circostanze previste dallo statuto. La divisa della confraternita della Morte di Aci Sant'Antonio non è descritta chiaramente nello statuto di fondazione. Leggiamo solamente che ognuno era «obligato di farisi lo suo sacco allionato cum suo mantello, cappello, patri nostri et cauczaruni»³⁶. L'aggettivo «allionato» indicava il colore fulvo o biondo rame della pelliccia del leone³⁷. Ma questo doveva essere il colore del sacco, non del mantello, e doveva costituire il colore distintivo dei confrati se nel titolo dello statuto di fondazione leggiamo: «Capituli et costitutione della Confraternita et devota compagnia delli allionati sucta lo titolo della Morte».

La lacuna fu colmata nella seconda edizione dello statuto, dove il cap. 2 porta il titolo: «Divise della confraternita» e si legge:

«Marceranno i confratelli nelle processioni [...] vestiti d'un sacco di tela color nero, il capo, e la faccia velati d'una cuculla di tela similmente nera, col cappello di seta color pavonazzo legato da una fettuccia, gli omeri adorni d'una mantelletta di seta dello stesso color pavonazzo [...]; e finalmente porteranno in mano il bacolo da pellegrino, che finirà collo stemma della croce, e con un teschio piccolissimo di morte sia d'argento, sia di rame sotto della croce»³⁸.

Questa stessa divisa non è quella che i confrati indossano oggi nelle processioni. Nel fascicolo dei documenti che pubblichiamo non risulta una nota che indichi il cambiamento della divisa e il periodo in cui è stato introdotto.

I diversi elenchi nominativi (sia di novizi, sia di soci, sia di defunti) costituiscono una fonte di particolare rilievo per la storia di Aci San-

³⁵ Fol. 8-12.

³⁶ Cap. 28, fol. 44.

³⁷ *Vocabolario siciliano*, a cura di G. Piccitto, I, Catania-Palermo 1977, p. 126. Nell'uso del tempo le confraternite venivano anche indicate dal colore del sacco dei confrati. Se ad Aci Sant'Antonio c'era la confraternita «degli Allionati», a Catania troviamo le confraternite dei Bianchi e degli Azoli (I.B. DE GROSSIS, *Catanense Decachordum*, I, Cataniae 1642, p. 181).

³⁸ Cap. 2, pag. 71-72.

t' Antonio, perché ci consentono di individuare i nuclei più antichi delle famiglia che formarono il centro abitato, assieme ai cognomi e ai nomi che ancora oggi ricorrono con maggior frequenza³⁹.

4. IL QUADERNO DEGLI STATUTI DELLA CONFRATERNITA

Il quaderno che contiene il nostro testo è costituito da una serie di fascicoli (quinterni) che non presentano un numero eguale di fogli. Purtroppo il quaderno (mm. 153x213), redatto in tempi diversi a partire dal 1569, è stato scucito e diviso in epoca e per motivi che non compaiono al suo interno, ma che tuttavia si possono evincere dal contesto storico-ambientale. Fortunatamente non sembra sia andata perduta alcuna sua pagina, così ci troviamo di fronte ad un complesso organico di scritture, divise in due parti: la prima, costituita dai fascicoli iniziali e finali ricuciti, che si conserva in un armadio della sacrestia della chiesa di San Biagio⁴⁰; la seconda, formata dai fascicoli squinternati e risistemati che costituivano il nucleo centrale del quaderno, che ora si conserva nell'archivio della chiesa madre di Aci Sant' Antonio⁴¹.

La parte sottratta, costituita dalle pagine 66-131, è stata successivamente rilegata con una coperta in pelle marrone (oggi in cattive condizioni a seguito di numerose forazione di anobidi). Le tracce di lacci di tela ci dicono dell'attenzione riposta a questo manoscritto che, nello spirito di chi aveva ordinato il trasloco, doveva costituire un volumetto a sé stante, da salvaguardare e non confondere con tutte le altre carte dell'archivio parrocchiale.

Alla grande attenzione riposta per la parte sottratta non ne è corrisposta una eguale per quella rimasta in possesso della confraternita. Infatti i fascicoli sono stati ricuciti in fretta e non con l'attenzione dovuta, tant'è che la sequenza ed il modo di cucitura dei fogli lascia a desiderare.

Nel presentare il testo si è ritenuto opportuno ricostituire l'ordine originario dei documenti, seguendo il numero delle pagine e non te-

³⁹ Pag. 122-123; fol. 132-153.

⁴⁰ L'armadio, raccogliendo tutte le carte della confraternita, funziona da archivio.

⁴¹ Faldone di epoca posteriore contenuto nell'armadio metallico n. 1, palchetto E.

nendo conto né della divisione del quaderno in due tronconi, né della posizione attuale del testo⁴². E però va segnalato il dato curioso che il quaderno, pur avendo un'unica numerazione araba coeva, presenti per la parte originaria (con i testi più antichi) un indice per fogli, mentre per la parte destinata a costituire un nuovo quaderno, un indice per pagine. I fascicoli sottratti e rilegati presentano scritture più moderne (dalla fine Seicento ai primi Ottocento), per cui si ritiene — ma è soltanto un'ipotesi — che, pur mantenendosi la numerazione originaria, si sia preferito servirsi di una terminologia più aggiornata.

La parte iniziale del quaderno che presenta i capitoli cinquecenteschi (fogli 16-64), a nostro avviso, è quella più interessante dell'intero manoscritto. Si tratta di una testimonianza di grande importanza storica e letteraria.

I capitoli ricompaiono in una nuova edizione, più agile se vogliamo, alle pagine 70-109. Il nuovo statuto, redatto nella prima metà del secolo XVII, costituendo per la confraternita la normativa alla quale doveva attenersi per ordinare la propria vita e raggiungere le proprie finalità, fece assumere ai "capitoli" di fondazione il significato di prezioso documento storico, da conservare nell'archivio della confraternita. Probabilmente nel 1671 il vescovo Bonadies dovette ordinare, insieme alle altre disposizioni che compaiono nel suo intervento, che il testo di riferimento dello statuto della confraternita restasse in deposito presso

⁴² Se ne dà in sintesi la sequenza: fol. 0 Capitoli della venerabile ... (coperta); fol. 1 bianco; fol. 2-5 Tavola delli capitoli (indice); fol. 6-7 bianchi; fol. 8-12 Oblighi che tiene la venerabile Confraternita ...; fol. 13-14 bianchi; fol. 15 Corollarium; fol. 16-64 Capituli et constitutiones...; fol. 65 bianco;

pag. 66 Capitoli della venerabile Confraternita (frontespizio); pag. 67 bianca; pag. 68-69 Tavola de' capitoli (indice); pag. 70-109 Capitoli o sia Costituzioni (pagine vidimate); pagg. 110-113 Conferma del vescovo Bonadies e "vidit in discursu visitationis" (1671-1774) (pagine vidimate); pag. 113-115 Articoli supplementari del 1828 del giudice G. Continella; pag. 116-121 bianche pag. 122-123 Elenco di fratelli cantati; pag. 124-131 bianche;

fol. 132-139 Tabula delli defunti; fol. 140-146 Elenchi dei fratelli cantati 1702-1722 fol. 147-149 bianchi; fol. 150-153 Elenchi di novizi; fol. 154 Alternanza di processione con la confraternita del SS. Sacramento negli anni 1582-1597; fol. 155 Resoconto raccolta fondi; fol. 156 bianco; fol. 157 bianco, ultimo di copertina.

l'archivio della chiesa madre, così da essere più facilmente preso in esame *in discursu visitationis*. Così nel 1828 sarà questo il testo letto e annotato dal regio giudice del circondario di Sant'Antonio Giuseppe Continella, il quale non solo vi aggiungerà altri 11 articoli supplementari, ma vidimerà con la sua firma in ciascuna pagina tutti i capitoli della confraternita⁴³.

A questo punto si può presumere che i fascicoli iniziali furono dimenticati, che nessuno si chiese che cosa contenessero i primi 65 fogli manoscritti. E del pari non si prestò attenzione alle pagine 122-123, in cui compaiono lunghi elenchi di fratelli cantati. Pagine non vidimate, che suppongono implicitamente la presenza di altri fogli contenenti elenchi di fratelli novizi e di fratelli defunti.

In effetti l'autorità sia ecclesiastica che governativa appare interessata più al controllo delle disposizioni statutarie che al controllo effettivo delle persone. Se vogliamo, si era squinternata e custodita una parte del quaderno solo per averlo in una sede che, a tutti gli effetti, offriva maggiori garanzie di responsabilità.

Oggi gli elenchi dei confrati, le raccolte di fondi, l'alternanza delle processioni, presenti nei fogli finali del manoscritto conservato presso la confraternita, destano nuova, più viva attenzione proprio perché meno legate ad esigenze burocratiche.

Va notata la soluzione equa data ad uno dei problemi più difficili in quel tempo: la precedenza fra le diverse confraternite. Nel nostro fascicolo un documento del 1587 ci informa che il vescovo Vincenzo Cutelli, nel corso della visita pastorale, non potendo far riferimento ad una prassi evidente, stabilì che le due confraternite «andassero ad filo», cioè si ordinassero per due e una delle due avesse ad anni alterni il lato destro⁴⁴.

⁴³ Pag. 113-115.

⁴⁴ Fol. 154.

CAPITOLI DELLA VENERABILE CONFRATERNITÀ DELLI MORTI
SEU DI NOSTRA SIGNORA DELLA PIETÀ SOTTO TITOLO DEL GLORIOSO
MARTIRE S. BIAGGIO

In Jaci Superiore S. Antonio
l'anno 1569⁴⁵

[*fol. 2*] Tavola delli capitoli d'osservarsi dalli fratelli della venerabile Confraternità delli morti, seu di Nostra Signora della Pietà sotto il titolo del glorioso martire S. Biaggio eretta, seu fundata nella sua chiesa in questa città d'Acì Superiore S. Antonio.

| | | |
|---|-----------|----------------------------|
| Oblighi che tiene la Confraternità | a fol. 8. | |
| 1. Fondazione della Confraternità, | fol. 16 | cap. 1° |
| 2. Il peccato che s'incorre nella trasgressione de' capitoli, | fol. 17 | cap. 2° |
| 3. Numero e qualità de' fratelli, | fol. 18 | cap. 3°. |
| 4. L'officiali della Confraternità. | fol. 19 | cap. 4°. |
| 5. Persone che non ponno essere officiali, | fol. 19 | cap. 5°. |
| 6. Elezione del governatore ed officiali, | fol. 20 | cap. 6°. |
| 7. Tempo dell'elezioni dell'officiali, | fol. 22 | cap. 7°. |
| 8. Ufficio del governatore, | fol. 23 | cap. 8°. |
| 9. Ufficio delli consiglieri, | fol. 24 | cap. 9° [<i>fol. 3</i>]. |
| 10. Elezione del cancelliero, tesoriere, mastro di novitii e sacristano, | fol. 25 | cap. 10. |
| 11. Ufficio del cancelliero, | fol. 25 | cap. 11. |
| 12. Ufficio del tesoriere, | fol. 27 | cap. 12. |
| 13. Ufficio del mastro di novitii, | fol. 28 | cap. 13. |
| 14. Ufficio del sacristano, | fol. 29 | cap. 14. |
| 15. Ufficio di visitare li nuntii, | fol. 30 | cap. 15. |
| 16. Ufficio di visitare l'infermi, | fol. 30 | cap. 16. |
| 17. Concorrenza di voce e qualità, | fol. 31 | cap. 17. |
| 18. Renuncia delli officiali, | fol. 32 | cap. 18. |
| 19. Obligo delli fratelli, | fol. 33 | cap. 19. |
| 20. Che si deve fare nella congregazione, | fol. 34 | cap. 20. |
| 21. Confessione e comunione delli fratelli, | fol. 35 | cap. 21. |

⁴⁵ *Le scritture contenute nei fol. 2-12 sono del sec. XVII.*

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| 22. Raccolta di denaro e pane, | fol. 36 | cap. 22. |
| 23. Modo di seppellire li morti, | fol. 37 | cap. 23. |
| 24. Modo di seppellire li fratelli, | fol. 38 | cap. 24. |
| 25. Processione del Corpus Christi e di 3 ^a domenica, | fol. 40 | cap. 25 [fol. 4]. |
| 26. Dell'honestà e buoni costumi delli fratelli, | fol. 41 | cap. 26. |
| 27. Della distribuzione dell'elemosina, | fol. 42 | cap. 27. |
| 28. Nell'entrare li novitii, | fol. 43 | cap. 28. |
| 29. Della reforma generale, | fol. 44 | cap. 29. |
| 30. Della negligenza delli fratelli, | fol. 46 | cap. 30. |
| 31. Della correzione fraterna, | fol. 46 | cap. 31. |
| 32. Della humiltà delli fratelli, | fol. 47 | cap. 32. |
| 33. Del silenzio, | fol. 48 | cap. 33. |
| 34. Del cancellare li fratelli, | fol. 49 | cap. 34. |
| 35. Del proporre in corpo di compagnia, | fol. 50 | cap. 35. |
| 36. Del portare il denaro al tesoriero, | fol. 51 | cap. 36. |
| 37. Dell'accommodare li fratelli, | fol. 51 | cap. 37. |
| 38. Dell'esortazione delli nuncii, | fol. 52 | cap. 38. |
| 39. Della comunione nel Giovedì Santo, | fol. 52 | cap. 39. |
| 40. Dell'orazione delli 40 hore, | fol. 54 | cap. 40. |
| 41. Della processione del Giovedì Santo, | fol. 54 | cap. 41. |
| 42. Dell'ufficio della notte di Natale, | fol. 55. | cap. 42 [fol. 5]. |
| 43. Delle manchanze dell'officiali. | fol. 56 | cap. 43. |
| 44. Del giungere e levare ne' capitoli, | fol. 57 | cap. 44. |
| Ordine di cantarsi li fratelli, | fol. 61 | |
| | [foll. 6-7, bianchi] | [fol. 8] |

Oblighi che tiene la venerabile Confraternità delli morti, seu di Nostra Signora della Pietà, sotto titolo del glorioso martire S. Biaggio

1. In primis è tenuta far cantare una messa di requiem ogn'anno, perpetuo tempore, in ogni 24 dicembre, per l'anima della quondam Anna Finochiaro, e si vede per suo nuncupativo testamento per l'atti del quondam notaro Giuseppe Caruso. sotto 19 dicembre, 6 ind., 1682 per elemosina di tarì sei, dico, 6.

2. Item è tenuta far celebrare sei messe lette per elemosina di tarì sei per l'anima della suddetta di Finochiaro, come si vede per suo testa-

mento nuncupativo per l'atti del sudetto di Caruso sotto come sopra e questo perpetuo tempore. 6.

3. Item è tenuta far cantare una messa di requiem in ogni 31 [fol. 9] agosto per l'anima del quondam canonico don Giacomo Spina, come si vede per suo nuncupativo testamento nell'atti del quondam notaro Francesco Ingrassia sotto 29 agosto, 14 ind., 1676 e questo perpetuo tempore per elemosina di tarì sei, 6.

4. Item è tenuta far cantare una messa nel giorno di S. Francesco a 4 ottobre, messa dell'istesso santo, per l'anima del quondam Vincenzo Cristaldo, come si vede per suo nuncupativo testamento nell'atti del quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore sotto 3 ottobre, 15 ind., 1646 e questo perpetuo tempore per elemosina di tarì sei, 6.

5. Item è tenuta far cantare una messa di requiem in ogni 26 agosto, er perpetuo tempore per l'anima di Giacomo Spina come si vede per suo nuncupativo testamento nell'atti del notaro Giuseppe [fol. 10] Caruso sotto 18 agosto, 11 ind., 1658, e per elemosina di tarì sei, 6.

6. Item è tenuta far cantare una messa di requiem in ogni 3 agosto per l'anima del quondam rev. sac. Don Alessandro Finochiaro, come si vede per suo nuncupativo testamento sotto primo agosto, 11 ind., 1598 nell'atti del quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore, e questo perpetuo tempore, e per l'elemosina di tarì sei, 6.

7. Item è tenuta far celebrare 53 messe e cioè una la settimana in ogni giovedì per l'anima del sudetto quondam sac. Don Alessandro Finochiaro, come pure si vede nell'atti del sudetto notaro di Finochiaro sotto come sopra, e questo perpetuo tempore, e per elemosina d'onza una, tarì ventitre, dico, 1,23. [fol. 11]

8. Item è tenuta far celebrare messe lette numero quindici per l'anima della quondam Maria Tropea come si vede per suo nuncupativo testamento nell'atti del quondam notaro Giuseppe Finochiaro antiquiore sotto 9 giugno, 15 ind., 1602, benché erano numero 30 e sono numero 15 per haversi reluito la bolla, e questo perpetuo tempore e per elemosina di di tarì quindici, 15.

9. Item è tenuta a far celebrare messe lette numero novi per l'anima del quondam Giuseppe Spina, come si vede per l'atti del quondam no-

taro Giuseppe Caruso sotto 17 marzo, 8 ind., 1676. e questo perpetuo tempore e per elemosina di tarì novi, 9.

10. Item è tenuta far celebrare una messa letta nel primo lunedì d'ottobre di ogn'anno, pagare il consumo di [fol. 12] cera nell'esposizione del Venerabile in detto lunedì, come si vede nell'atti di notaro Cristofalo Finochiaro, sotto 8 giugno, 8 ind., 1730, e questo perpetuo tempore, e per l'elemosina in circa di tarì quattro, 4.

Delli sudetti legati vi sono scritte nella giuliana de contratti in potere del detentore.

[foll. 13-14, bianchi] [fol. 15]

Corollarium ubi venerabilis societatis Mariae Pietatis
constitutiones detinentur

«Si quis sitit veniat ad fontem».

Salve, o vere felicis Acis Sancti Antonii corollarium felicitas salve. Merito verus es fons non quidem Magontii per gentilium insaniam e cerebro Iovis elapsi non quidem achadici Prometei asseclae vitam innovantis, sed verae poenitentiae estas fons, cuius gemitus⁴⁶ Deus esurit et lachrimas peccatorum sitit.

Veniat si quis sitit ad fontem igitur; nam hic verae poenitentiae veraeque pietatis primitiae summo summis encomiis Deo consecrantur summisque nobilitatum privilegiis in apice dignitatum apud nostratis elucet temporibus; hinc suae ab incunabulis enascentis virtutis a Roma perillustrem originem lactavit castimoniae tandem castis proemia prestans per totius orbis urbem turpes indignatur asseclas et in mundo mundam amplectitur pudicitiam salve igitur o felicis Sancti Antonii corollarium felicitas. Salve⁴⁷.

[fol. 16]

Capituli et costitutione della Confraternita et devota compagnia delli allionati sucta lo titulo della Morte fundata nella ecclesia di Sancto Blasi. Lo Casalotto

⁴⁶ gemitus] aggiunge a margine detur origo.

⁴⁷ Corollarium – Salve] scrittura della fine del sec. XVII.

Del ordine et fundacione della detta compagnia delli allionati
 nella ecclesia di Sancto Blasi di Jaci S. Antonio 1569⁴⁸
 cap. 1°

Sicome tutte le virtù in tanto sono vere virtù in quantu hanno per obietto ala sua gloria cossì da tutte le compagnie quelle cose hanno vero fundamento et sonno belle et perfectè le quali se edificano alo eterno nome del Signore Idio. Et perciò predicando nella ecclesia de Vallivirde un patre dela Compagnia di Jesu cum multo fervore di carità fra li altre cose propose e caldamente persuasse annoi se dovesse fare nova confraternita dela morte conforme et ad imitatione delli archi confraternità fundata nella città di Roma a sepellire li poviri et miserabile et fare altre opere pie. Et parendo l'opere essere di grandissima pietà et carità et non di manco merito apresso nostro Signore Idio si congregaro alcune anime devote con el favore et aiuto del spettabile signore don Cola Sticzia, vicario generali, desiro principio a detta confraternita. Et perché neuna sancta compagnia unita con la gratia [fol. 17] del Signore pò stari senza qualche regula socto la quali debia vivere et gubernarsi, li prefati fratelli de comune voto convennero si facessero una regula con certi capituli et statuti et hordinati per il governatore et consigleri, quale sapessiro regerela; la quale regula statuta et hordinata si degna approbarili et farili meritorii et darili infinita perseverantia il nostro Signore Idio, pregando ciaschiduno di osservarile a cio che la salute sua nel fine regia, et ricevuto sia dal eterno retributore di onni nostra hoperatione ala gloria senpri eterna. ad quam Deus nos perducere dignetur.

Del peccato che se incurre nella trasgressione di capituli
 cap. 2°

Essendo noi fundati sotto la incegna dela morti, convenevol cosa è che noi in tutte le nostre operatione et acciò ne circorespondiamo alle accione et hoperatione bone et sante meditando et contenplando senpre ipsa morte et l'eterno danno et l'eterna gloria, ut acciò con più facilità et con meno scrupulo de consentia si possa attendire alla osservanza delli infrascritti capituli, statuti et hordinatione, determinamo che, caso

⁴⁸ di Jaci - 1569] aggiunge di mano diversa.

che alcuno delli fratelli non hosservasse qualche capitulo, non si intenda cascato né obligato al peccato mortale [*fol. 18*] né veniale, salvo che quelli lassassiro de osservarile per dispregio et vilipendio; in tal casu si intenda haver cascato in peccato.

Del numero deli fratelli et qualità de quelli
cap. 3°

Et perché questa nostra compagnia la primera intentione è di ponere in executione la volontà de ipso Signore Jesu Christo et che tutti possano intrare et cultivare la vigna del Signore con le hoperes dela carità, et per quello hordinamo che, sicome tutti noi siamo sugetti apresso di ipso, non si trova numero alcuno cossì voglare che nella compagnia non sia determinatione né numero de fratelli, ma tutti quelli persone li quali vorranno intrare et agregarse in detta nostra compagnia. essendo persone di bona vita virtuose et honeste di qual si vogla condizioni et stato, et essendo maiore di anni vinti, constando per dui testimonii digni di fidi ali mastri di novicii oi vero tanto vechio che non possa il iugo dele nostre hordinatione, et non essendo inpedito nelle altre compagnii, del quale inpedimento si faccia inquisicione per li mastri di novicii, possano liberamenti esseri acceptati in dicta compagnia observando in questo la forma del cap. 9.

Delli ufficiale de detta compagnia
cap. 4°

[*fol. 19*] Et per potere detta compagnia essere bene governata è necessario che li siano diversi officii; per questo se hordina per il presenti capitulo che nella nostra compagnia si eligiano undichi ufficiali deli quale uno sia governatore, tre consiglieri, uno canchillero, uno tesaurero, uno mastro di novicii et preposito di concordia, et uno sagristano, et tri nuncii; la lectione et oblico loro si dirrà nelli infrascritti capituli 17⁴⁹.

⁴⁹ Sommando gli ufficiali elencati si ha il numero di dodici e non di undici. Dall'elenco mancano i visitatori degli infermi, dei quali tratta il cap. 16.

De quilli che non ponno concurrere nelli offitii
cap. 5°

Hordinamo che non pocza essere nostro governatore che non fusse stato nella nostra compagnia ad minus de misi quatro et che non sia minore di età di anni vintocto et che non habia vacato per un anno dalo officio de governatore, contandose dal iornu della deposicioni di detto officio de governatore, et nelli altri officii et habia da vacare per spacio de misi quatro; vero che senza vacantia possanu concurrere ad esseri governatori et consigleri. Et li gubernaturi et consigleri et altri officiali minori non debiano essiri minuri di età di anni vintunu. Et eciam hordinamo che non poczano essere governatori et consigleri in codem tempore patri et filii, né fratelli carnali. [fol. 20]

Della eletione de governatori et consigleri
cap. 6°

Statuimo et hordinamo che omni dominica tercza delli sopra dicti tempi il governatori habia attenere congregatione nello horatorio et avisari tucti fratelli nella precedenti congregatione de dicta eletione, dicendo che faczano horatione per la letione delli officiale.

Et venuti ditti fratelli, essendo il maiore numero, sia fatta ditta electioni in quillo modo videlicet decti officiali hordinarii: lo cansillero habia de publicari de unu in unu et tutti quilli fratelli che concurrino a ditto officio di consiglero, come si contene nel cap. 5, actioché li fratelli possano con migluri penezamento et più facilmenti discernere cui fussi idoneo et sufficienti a dicto officio.

Et innanzi che si incomenza affari ditta electioni si canterà lo inno *Veni creator Spiritus* et cum la sua horacione «Deus qui corda fidelium». Et facto questu, il cobernatore mitta uno religiosu cum dui altri fratelli li più antichi et maturi et di quilli che non si poczano concurrere a tali officii, le quali habiano a stari innanzi l'altare di l'oratorio, alo quale religiosu in presenzia di tutti dui fratelli andirano tutti li fratelli di dui in dui e dar loro voce a tre persone [fol. 21] le più acte in la loro consienzia. Li dutirà incomensandosi prima a dare decte voce per governatore et soi consigleri et dopo de mano in mano per tutti li fratelli. Et volimo che decti tri fratelli non possano dare voce. Le quale voce si debano scrivere per uno deli tri assistenti, recipiendo quelli in loci de

confessione, con loro nome et cognome; et quelli tre che avanziranno più de voce si intendano eletti actali officii. Li quali tri eletti il governatore li scriva in tre polisine et li inballottirà equalmenti et li ponerà in un vasu da qua; et innanzi che si straiano tutti li fratelli in genuchuni farranno horatione dicendo tre *Pater noster* et tre *Ave Marie* allode dela gloriosa Trinità.

Detta la oratione il governatore eligia unu delli fratelli lo quali cum li ochi ocuturati extraia detti balli; et lo primo che uscirà si intenda eletto primo consiglero, el secundo serrà il secundo, et il terczò che uscirà sarrà il terczò; et succedendo che il presenti non potesse concurrere alo officio de consiglero, non ostanti che sia uscito primo, volimo che il terczò che uscirà sia il primo consigleri et il secundo il secundo.

Et tra quello menczo li consigleri vechi darranno la possessione et il locu [fol. 22] a decti novi et il governatore et soi consigleri piglando l'osculo della pachi. Et non si ritrovando presenti detti novi consigleri, si li faccia intendiri per il nunczio como sunno stati eletti ufficiali et vegnano a piglari la possessione. Et non venendo quel iorno possanu piglare lo primo iorno che sarrà comodu, fachendo notare per il cancelleri la ditta eletione. Et ogni unu di fratelli conveniranno di dui in dui affare reverenzia ali consigleri, li quali ogni unu habia di prestare ogni hobediencia et ogni honore et reverenzia. Il medesimo si faccia al governatore ogni anno.

Tenpu della eletione de ufficiali cap. 7°

Statuimo che li consigleri et tutti li altri ufficiali si habiano et debano eligere ogni quatro misi in la prima dominica de gennaro, nella prima dominica de magio, nella prima dominica di settenbro; et essendo ditto tempo passato si intendano quello fatto privati di officio tanto il governatore novo come il consigleri; et il cancelero havirà de farre fare detta eletione de governatore et consigleri.

Dello officio de governatore cap. 8°

[fol. 23] Ordinamo per lo presenti capitolo che il governatore sia primo et maiore supra tutti li altri fratelli et ufficiali, et in ogni accione

habia il primo loco, et habia dui voci in ogni accione, et sia reverito et hobedito in tutte cose iuste et in tutte le correzione et penitenczie le quali dasse per li defetti adissi fratelli, forzandose de metteri in pace tutte le fratelli, et quelli conservare levando ogni occasione di scandalo. interponendo l'auctorità sua quando non bastassi quella del mastro de novicii et prepositi di pace. Et a detto governatore si concede tanta hautorità supra li fratelli quanto per questi capitoli si desponi. Pocza inponere a qualunque delli fratelli per loro trasgressione et mancamento tutte quelle penitencii necessarii per lu bonu exenplu et correptione della loro vita et costume come si dispone al capitolo 30 et 31. Et che il detto gubernatore novo nella propia congregatione et ad alcus nella sequenti habia di procurare di fare creare tucto el resto delli officiale del nome et forma che si exspone nel cap. 1. Et il detto governatore habia di fare presentare li cunti infra termino de un mese et intra lo medesimo tempo habbia da esaminare detti cunti insemi con li consiglieri couno de loro come se contene nel cap. 12. Et abbia de fare fare la referma generali di tutti li fratelli come si contene nel cap. 29. Et ancora di cancellare habbia autorità ai fratelli del nome et forma che si despone nel cap. 34 [fol. 24]. Et habbia cura de far notare per il cancellero li fratelli che venino ali exercicii spirituali della compagnia come exposto nel cap. 10⁵⁰. Et faccia ogne in tutto et quanto nelli nostri capituli si desponi con quella prodenczia che se convene et tal modo che al fine del suo officio laudi delli fratelli il merito dello Omnipotenti Idio ne porti.

Dello officio delli consiglieri
cap. 9°

Ancora si ordina per il presenti capitolo che li consiglieri habiano in tutte le cose necessarie di consigliare il governatore et recordar quello che meglio allora parirà in conservatione della infrascritta compagnia: et in absentia del governatore il primo consigliere, in defetto del primo il secondo, et in defetto del secundo il terczo habia hautorità supra li fratelli et faccia quello che il governatore facessi se presenti fossi. Volimo che detti consiglieri insemi facciano lo pietoso officio de carità di visitare li infermi come si despone nel cap. 15. Et siano reveriti et hobediti

⁵⁰ 10} il riferimento dovrebbe essere al cap. 11.

come superiori et forzandose de hoperare bene loro exenpio habiano di consequitari honore in questo mundo et in quello la gloria senpiterna.

Della eletioni del cancellero, del tesaurero, mastro di novicii,
sagristano et nuncii
cap. 10°

[fol. 25] Ordinamo che nel predetto tempo determinato nel capitulo sesto si habiano de eligiri li supra ditti officiali del modo infra scritto: il governatore eligirà dui fratelli ad ipso ben visti et vertusi supra tutto, li quali non possano concurrere a niun de detti officii né possano dare voce, li quali dui eletti starranno innanzi l'altare recependo le voce d'ogni uno in loco de confessione. Et il governatori innanti che se duno li voce farrà legere li fratelli che ponno concurrere in tali officii in nuno in nuno, come nel capitulo se contene. Et fatto questo si incomenzirà affare eletione et primo del cancellero essendo persona che sapia scriviri, secundo del tesaurero, terczio dello mastro de novicii, quarto di lo sagristano, quinto et ultimo delli nuncii et quelli che haviranno più voce quelli si intendano essere eletti nello officio. Et a ciaschiduno il governatori si farrà legiri il capitulo dello officio loro accioché sapiano quello che spetta allo officio loro.

Dello officio del cancellero
cap. 11°

Si hordina che lo officio de cancellero si ha da tenere et conservare tutte le scritture et libri de detta compagnia et de quelli dari cunto. Et habia da tenere lo libro deli crediti et debiti della compagnia et in quillo notare tutte le lemosine et dinari che in qualsivoglia modo intrassero in dicta compagnia, et questo con lo intervento del tesaurero [fol. 26] fachendo ipso tesaurero debitori a ditta compagnia delli supra ditti dinari. Habia ancora annotari tutte le cose mobili et stabili et tutte le robe, paramenti della compagnia et horatorio di quella; et quando questi si assigniranno al sagristano habia di interveniri et fari notamento de tutto quello che se assignirà a decti sagristani. Et item habia de firmare tutte le litri che farrà detta compagnia parendo al governatore doversi registrarli. Item habia da tenere un libro nel quale scriverà tutte le nomi et cognomi delli fratelli presenti et futuri con la sua iornata de quando in-

traro in detta compagnia, et in quello ancora notirà li esclusi et la giornata quando loro foro cassati, et notari ancora la morti delli fratelli et il loco dove si sePELLiscano. Item habia di tenere un altro libro separato unde scriverà tutte le morti poviri che sepellirà. con lo notare de giornata in giornata li fratelli che venino ala congregatione, ala cerca del pane et de li denari la dominica, et ale processioni del Corpo di Cristo et de ogni tercza dominica, et al sepellire de poveri morti. Item habia de notare le destinati della compagnia, et habia a fare le polise et darile a quelli che sonno obligati andari ala cerca del pane et deli denari, et habia de notare le noti delli renunci delli officii et altri cosi che pariranno necessarii al governatori et soi consiglieri de notarsi. Item [fol. 27] de notare tutti capituli et hordinacioni che fachisse la compagnia et quelle che serrano necessarii di registrarile nel presenti libru di capituli, parendu al governatore habia de registrarli et assignari il novo cansillero li sopra ditti libri et altri scripturi che havesse de detta compagnia. Et volemo che li detti notamenti fatti per ipso cansillero ali sopra ditti libri faczanno fidi come fussiro scripture plubice.

Dello officio de tesaurero cap. 12°

Essendo l'officio del tesaurero di recipere et confirmare tutte le dinari della compagnia hordinamo che il detto tesaurero habia de dare prigeria del tutto quello che tenirà in potere et il pregio sia uno deli fratelli, la quali prigeria si habia di donari con lo consenczo del governatore et consiglieri. Item debease ritrovare un libro nel quale scriverà tutti li dinari che l'intriranno per qualsivogla via et modo. Item non paga quantità alcuna di dinari senza mandato del modo che è hordinato nel cap. 36, et non debia recipiri un dinaro senza consenczo del cansillero come et hordinato nel cap. 35. Item venuto il tenpu del suo officio sia oblicato de presentare li soi cunti al governatori come se dice nel cap. 8. adiungendo per li presenti capituli dui altri fratelli eletti per il governatori a vedere detti cunti. Et li detti cunti [fol. 28] sia obligato presentarli infra termino de uno misi de l'ora della depositioni dello officio. Et liquidato detto cunto et pagando tutto quello che se retrovasse debitore, la compagnia sia obligata fari quitanza et liberatione per atto plubico.

Dello officio del mastro de novicii et preposito di pace
cap. 13°

Lo hofficio de mastro de novicii serrà da videre et informarse della qualità di quelli novicii che vorranno intrare in questa compagnia, cziò di loro vita et fama et costume et loro exarcicii observando tutto quello che hordinato nel cap. 4. Et havuta la vera informazione senza alcuno applauso, quella debia referire al governatori et consigleri. Et sia obligato de istruiri detti novicii de tutto quello che li fratelli sonno hobligati per li nostri capituli. Et debiano procurari che nella nostra compagnia non nexa czechanzia alcuna et rimediari ali pertorbationi che intra li fratelli accadessi, et non potendo remediari ali pertorbationi ni dugna noticia al governatori et consigleri. Item volimo che detto mastro de novicii supra tutto habia cura de videre et investigare si hoserviranno li fratelli lo capitulo della nostra compagnia, czoè il capitulo nella santa honestà et boni costumi, et quelli admonendo et exercitando alla osservanzia di quello. Et si intendirà et vidirà che detti fratelli sarrano negligenti [fol. 29] de osservare le exspresso capitulo habia di donari noticia alo governatori et consigleri, acciò che quelli poczano fare la correptione fraterna per salute de l'animi loro.

Dello officio de sagristano
cap. 14°

Statuimo et hordinamo che l'officio de sagristano sia de conservare le cose sagre de l'oratoriu: paramenti, vestiti et altri cosi partinenti ala ecclesia. Et le supradecti cose non si poczano da ipso sagristano acomodare senza licencia del governatori né usire fora de l'oratorio, et facendo il contrario sia corretto dal governatori secundo la sua discrecioni. Item habia una chavi de l'oratorio per poter aprire ali bisogni et habia a tenere linpio et bene aperto detto horatorio et similmenti l'ornamenti. Et senpri e quando si dichino li officii habia di allumari le candili nell'artare et le lanpe della ecclesia stando attento a quello che il governatore hordinirà et comandirà quando alcuna cosa occurrese. Et habia cura che nullo fratello pàrrino o parra nello horatorio ma starranno con quella modestia sillencio et divocioni come si conveni stari in tali locu. Et sia tenuto ancora ricogliiri li favi et luppini per li vuchi delli fratelli. Item sia obligato nel iorno delli morti et nel iorno dela mutationi del

governatore ad ornare la ecclesia di quelli hornamenti che potrà havere. Et nel Iovidi Santo faccia la custodia per lo Sanctissimo [fol. 30] Sagramento seu sepulcro. Habia de scrivere le misse che si dirrano nell'oratorio, habia cura di fare sonare la campana della ecclesia nel iorno della congregatione per convocare li fratelli all'oratorio et le canpane della ecclesia nostra tantu per la festività quanto per congregare li fratelli per sepellire le morti.

Dello officio de visitare li nuncii
cap. 15°

Si hordina che lo officio delli nuncii consista et sia in convocare li fratelli della compagnia hordinato per il governatore et soi consigleri, tanto per sepellire li fratelli quanto per sepellire li poviri, quanto ancora per cogliri li lemosini deli denari et del pane o per altra causa. Et habia senpri a stari vigilanti et pronti a l'ordini e mandato del governatori et consigleri et exequire tutti altri servicii et bisogni occurrenti ala compagnia che dal governatore et consigleri chi sarranno inposti.

Dell'officio de visitari li infermi
cap. 16°

Ordinamo che l'officio loro sia, essendo infermo alcuno de nostri fratelli, quello visiterà recordandole la confessioni et la comunioni, et che disponga delle cose sue facendole fare testamento, recordandoche che voglia lassare alcuna cosa de lemosina per l'anima sua. Et similmenti manifestarilo al governatore il quale faccia dare promisione prima de l'anima [fol. 31] e poi del corpu. Essendo tal fratello bisogno aiutarilo duranti la sua infermità delli denari della compagnia, li quali dinari li portiranno li detti visitaturi a detto infermo. Et mancando le dinari della compagnia il governatore et consigleri facciano avisati actutti li fratelli nell'oratorio di tal fratello infermo del suo bisogno et necessità, accioché quelli che haveranno il modo et fagultà siano contenti per hamor de Dio porgerili alcuno aiuto. Volemo ancora che tali infermo sia ben visitato di iorno et si fussi bisogno la notti ancora doranti la sua infermità. Et li ditti visitaturi mancando il governatore habia hautorità di potire comandare ali altri fratelli che vadano ad visitari decto infermo. Et quando detto infermo fussi multu agravato et bisognassi starichi di notti, il governatori et consigleri eligeranno a dui delli fratelli che

pariranno più acti et siano o siculari o religiosi che vadano a visitari ditto infermo. Et recordandochi li bisogni de l'anima et la estrema un-cioni quando fossi condotto a l'urtimo per non chi mancare cossì forti armatura.

Della concorrenza della voce et qualità

cap. 17°

Per remove ogni dubietà che accadere potesse statuimo et hor-dinamo che quando nella eleptione delli supradetti officiali succedesse che dui havessiro equali [fol. 32] voce, nello officio del governatore si intenda havere havuto la maior parte delli voci et poczano concurrere a detto hofficio non stante che fussiro più de tre come de supra nel capitulo della elettioni del governatore. Li quali tutti si habiano di inbuxulare non stante che avanzassino lo dicto numero. Et quanto ali altri officiali volimo che ditti concurrenti si ballottano; il primo che ussirà si intenda essiri eletto actali officio. Si ancora accadessi che nel scorrere de fratelli nela referma generali le voce fussiro equali volimo che detto fratello non si intenda excludo ma sia in habitrio del governatori et consigleri di voliri approbari ne reprobare quel tale fratello. Et il medesimo si observirà nello accettare li novicii. Ma nelle altre cose volimo che se ricerca la maior parti delli voci altramenti sarranno iriti e nulli.

Della refutationi et morti de officiali et renuncia di quelli

cap. 18°

Ordinamo per quello non essendo convenienti lassato di carico d'alcuno officio quello rinunciare oi vero innanzei che conplexa il suo tempo non sia licito a persona alcuna seneza legitima causa refutare et rinunciare ditti officii et carrichi. Et succedendo farsi renunczia al governatori et consigleri, volendo renunczari pagiranno dui rotula [fol. 33] di cera bianca ala ecclesia, et li altri officiali rotulo unu di detta cera bianca. Et vacando tali officii tanto per renunczia quanto ancora per morte volimo che il primo consigleri sia il governatore et il secondo consigleri sia il primo consigleri et il secundo sia il terzo. {il terzo} si abia di eligiri per li fratelli. Il quale consiglero fatto governatore habia tutta quella autorità che havia il governatore come vero governatore. Et quello ali altri officiali vacando per li supra ditti causi si eligiano altri per li fratelli il locu di quelli; dela quali renunczia sindi faccia nota per

il cancellero. Volemo che detti fratelli che refutiranno et renuncziiranno in niun modo {possano} concorrere come si non fussero stati eletti, ma in quello modo, come si havvissiro acceptato detti {officii}. osservando il cap 6. De questa refutationi non si faczi se non fra un anno una volta, pagando prima la decta cera.

De quelli che sonno obligati li fratelli
cap. 19°

Ordinamo et statuimo che tutti li fratelli presenti et futuri habiano di reveriri et hobedire in tutte le cose iuste et honeste al governatore et consigleri, aceptando humilimenti li correptioni et penitencii che li sarranno inposte, prestandole ogni honori como maiore et superiori. Haviranno la terza dominica d'ongni misi nella quatragesima ogni dominica da venire a l'oratorio. Como si conteni nel cap. 24 [fol. 34] andiranno a sepellire tanto fratelli quanto poveri. Come si dice nel cap. 25 et nel cap. 26 sianno anco hobligati alla processione nel iorno del Corpo di Cristo et omni terza dominica come se hordina nel cap. 27⁵¹. Si sforzano di hosservare lo cap. 21 della santissima honestà et siano hobligati di confessarisi et comonicarisi ogni terza dominica como si hordina nel cap. 22⁵². Si sforzano ancora di fari li processioni della croci nel Iovidi Santo come dice il cap. 41. Haviranno summa haver-tenza di conservare la segretanza di quanto si trattirà nella compagnia, tanto poi che sonno ascritti con iuramento como si dispone nel cap. 38⁵³ et siano obligati de osservare tutti capituli et hordinacioni fatti et da farisi per la compagnia

Delle congregazione de quello che se ha da fare in ogni congregationi
cap. 20°

Ordinamo che tutti li fratelli ogni terza dominica del mese et hogni dominica nella quatragesima si habiano de congregare nel nostro horatorio et maxime il sagristano et li ufficiali, li quali sarranno primi a l'oratorio. Et voliamo che li ditti fratelli et hofficiali intrati nell'oratorio

51 cap. 27] *Riferimento errato.*

52 cap. 22] *Riferimento errato.*

53 cap. 38] *Riferimento errato.*

et fatta la horationi depongano l' arme in qualche locu dedicato⁵⁴ per il governatori, et andirà ala custodia della porta persina a tanto che venirà un altro al quale ci assegni la custodia della detta porta; et cossì si farrà di uno innuno. Et venendo alcuni fratelli adonati insemi, l' urtimo che intrirà [fol. 35] havirà carrico della porta, exortando come è detto il governatore et consigleri ad essiri li primi et non l' urtimi nello horatorio. Si tegna advertenza di non lassar intrari persona alcuna che non sia fratello cantato, nè ipsi fratelli intrari con servitori. Et venuti quatro oi sei fratelli, posti assedere senza deferenca di locu ma come si troviranno, si incomenzirà allegere qualche cosa della Sagra Scrittura per il governatori oy puro alcuno di ipsi depotato. Havendo qualche religioso acto affare il sermone, il governatore si farrà fare qualche sermone sopra l' evangelio di quillo iorno ho vero sopra della pistula occurrenti. Et fatto detto sermone se incomenzirà lo matutino et laudes delli morti; essendochi tempo si dirrà ancora il vespero et detto ditto officio; parendo al governatori si legia⁵⁵ almeno unu delli infrascritti capituli, accioché ognuno intenda quello che hobligato fare. Et occurrendo trattare et preponere qualche cosa necessaria ala compagnia, dopo fatte le dette cose sopra detti, si propongano per il governatori. Ultimamenti si faccia la lemosina a beneplacito et voluntà, andando de dui in dui alo altare ala caxitta, primo incomenzando dal governatori et consigleri. Et quilli che non sanno legere dicano tante volte la corona in sino a tanto che finirà ditto officio.

Della santa confessioni et comunione et hobligo di quella
cap. 21°

[fol. 36] Essendo grandi il danno nel quale si incurre di non confessarse et essendo grandi il frutto et il merito della santissima confessioni et comunioni, hordinamo che ogni unu di fratelli presenti et futuri siano obligati confessarisi et comunicarsi ogni terca dominica di ogni mese, dove piò serrano tirati della loro devocioni. Hordinamo ancora che hagiano a confessarsi et comonicarsi nella Pasca di Resurrectioni, nella festività dello Santissimo Corpo di Cristo, nella festività

⁵⁴ dedicato] *fra de e dicato scrive detto poi cancella.*

⁵⁵ legia] *scrive unu poi cancella.*

della Assuntioni⁵⁶ della gloriosissima Maria virgini, nella festività della Natività del Signore. Le quale comunione nelli predetti quatro tenpi si farranno nell'oratorio nostro, forzandose ogni uno non mancare ogni terza dominica, acciochè si viva con regole spirituale con timore de Idio. Et perchè reputamo essiri cosa assai inportanti la detta confessione et comunione, hortamo actutti a non lassare et conplire tanto grandi et salutifero misterio.

Della cerca delli denari et pani per li casali
cap. 22°

Oltra le altre opere ordinamo che si vada ogni dominica matino ala cherca delli denari et pani per li casali in questo modo videlicet: si habiano da eligiri a vichenda quatro fratelli, quali si habiano di fari havisati per li nuncii con la lista del cancellero, li quali habiano d'andare vestiti con loro [fol. 37] sacchi et loro cannatelli et martelli et vertuli in collo et una virgetta picula nella mano. Et in loco loro volimo che poczano mandari altri fratelli senza licenzia del governatori et senza⁵⁷ legitimo impedimento. Et volimo che detti fratelli non poczano portari fachendo detta cherca nulla specie di armi offenczivi, né fare qualche disonestà, nè nimichicia ad alcuno, ma con ogni modestia domandare et cercare ditta elemosina, advertendo questi tali che non habiano di intrari nelle case, nè assendere scali, ma di fori battiri con li martelli. Et havuta la lemosina hovero resposta, sequire il suo camino. Et non si poczano separare l'uno da l'altro, ma andari uniti. Et non si poczano vestiri nè spoglari in alto locu che nello horatorio et habiano andari senpri con la fachi coperta.

Del modo de sePELLIRI li morti
cap. 23°

Essendo il nostro principal fundamento in questa compagnia di sepelliri li poviri morti et essendo opera misericordiosa et meritoria apresso Idio, volimo et ordinamo che tutti li fratelli siano obligati a sePELLIRI ditti morti poveri, essendo havisati dalli nuncii ho per qualsivoglia homo se

⁵⁶ Assuntioni] Assentioni.

⁵⁷ scrive licenzia poi cancella.

aviranno noticia, usando lo infrascritto modo: havuta la noticia del ditto morto il governatori et consigleri del casale si informiranno per dui testimoni, overo per lo iuramento di quello che darrà lo [fol. 38] avviso della morti del detto povero, della povertà et miseria di detto defunto. Et havendosi di seppellire per li fratelli farranno convocare quelli per li nuncii che sonno a ditta compagnia et con sono delle canpane del' oratorio. Et habia ancora de informarsi il detto governatore et consiglero si quello tal defunto si habia confessato saltem nel tempo istituto della ecclesia. Et codonati detti fratelli vestiti cum soi sacchi et loro cruchifisso et dui intorchi hovero due lanterne intorno detto cruchifisso, et habiano un cherico vestito cum sua sepelicza che vada innanze detto cruchifisso et con suo letto et suo panno et coxina de detta compagnia allionati andiranno personalmenti a piglari detto morto, portando quello sopra li proprii spalli ad vichenda, dichendo quelle horacioni et salmi di quello. Et si seppellisca nella più vicina ecclesia che troviranno, oi vero dove meglio parirà al governatori. Et iunti ala ecclesia tutti, in genuchuni⁵⁸ intorno a letto di li morti, dirranno lo officio et horationi che hordinirà il governatori. Et fenite dette horationi lo seppelliscano con li proprii manu, il quale seppellimento si faccia gratis et per l'amor de Dio.

Dello seppellire li fratelli

cap. 24°

Passando de questa vita alcuni fratelli volimo et hordinamo che la compagnia lo devia acconpagnari et seppelliri vestiti con li soi sacchi con suo cruchifisso et due [fol. 39] intorchi intorno de detto cruchifisso. Et volemo che quello fratello innanzi chi si vada acconpagnare sia vestito di suo sacco de quatro fratelli eletti per il governatori. Il quale governatori habia ad avisari tutti li fratelli del modo che super capitolo proximo è hordinato. Et coadunati detti fratelli andiranno processionalmenti dicendo salmi et horacioni per l'anima de decti fratelli. Et il decto fratello si habia di portari per li fratelli con il lecto della compagnia, con lo panno et coxina di detta compagnia allionati. Et iunti al ditto morto in ienuchuni dirranno lo *Miserere* et lo *De profundi* et horacioni per l'anima; et prostrati ancora dirranno salmi et *Patri nostri* et *Have*

⁵⁸ dichendo – genuchuni] *evidenzia in margine.*

Marie et horationi. Et habia per honoranza quatro intorchi intorno ad ipso morto portato per li fratelli. Et si decto fratello è officiali habia sei intorchi, et essendo governatore di habia octo. Et volimo che detto fratello si habia aconpagnare insino ala sepultura andando ad modo di processioni o in altro modo, como parirà al governatore. Et iunti ala sepultura si cantirà lu *Miserere* et lu *De profundi* et l'oracioni per tutti li fratelli in ienuchuni. Et volimo che il governatori et consiglieri siano tinuti fari diri per l'anima di quello fratello le missi de Santo Gregorio infra termino di dui mesi. Et nel iorno seguenti o in altro iorno più comodo habia di fari esequii del detto fratello in questo modo: assignato il iorno ali fratelli, acciò vegnanu [fol. 40] a ditto esequio, et coadonati li fratelli si cantirà il matotinu et vespero delli morti, et dopo si dirrà la messa delli morti⁵⁹ per l'anima de detto fratello. Et volemo che tutti li fratelli siano obligati per quindichi iorni continui dicano omni iorno quindichi *Pater nostri* et quindichi *Ave Marie* per l'anima del fratello morto, ho vero lo *Miserere* per omni iorno con sua horationi. Il quale sepellimento sia gratis non dimandando cosa alcuna, eccetto che ipso fratello lasassi alcuna cosa ala compagna.

Della processioni del Santissimo Sacramento de ogni terza
dominica et della processione del Corpo di Christo nel suo iorno
cap. 25°

Ordinamo che nel iorno del Santissimo Corpo di Christo et ogni terza dominica del mese se habia da fari la processioni per acconpagnare il Corpo di Cristo in quel modo ut supra. Coadonati tutti li fratelli nell'oracioni a bon hora, fatta la comunione come è hordinato nel cap. 21⁶⁰, vestiti con li loro sacchi et li loro intorchi non manco di piso di rotulo unu di cera bianca o de altra cera, andiranno con suo cruchifisso et suo stindardo processionalmenti et con quella devocioni et reverenzia come si conveni. Et harrivati ala ecclesia allumiranno le intorche et cossì allumati le portiranno insino ala intrata [fol. 41] del Santissimo Sacramento, hortando actutti di non mancarì affari tali honuri al nostro Salvaturi Idiu.

⁵⁹ morti] scrive et di poi si dirrà poi cancella.

⁶⁰ ut supra – 21] evidenza in margine.

Della santissima honestà e boni costumi
cap. 26°

Con assai efficacia il Salvator nostro Iesu Christo exortava li soi apostoli et discipuli non solamenti ali boni hoperi ma ancora ali boni exenpli, come è scritto in Santo Matteo a cap. 5 dichendo: «Sic luceat lux vestra⁶¹ coram hominibus ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem {vestrum} qui in celis est». Et volendo adonque noi che li nostri fratelli sequitano la dottrina de Cristo, hordinamo in questo presenti capitulo che qualunque de noi presenti, cossì a quilli che per lo haviniri sarranno, debiano senpre esseri honesti et non iocari a iochi proibiti, nè quelli stare a vidiri, nè mai biasmare, nè fari iuramento falso, nè mormorare, nè dir male de alcuna persuna, conservando li matrimoni come è comandato et li altri vivere in castità et in pudicicia, non debiano andare a lochi disonesti et illiciti, nè fare contratto con fraude et usura, fugendu et vetandu il peccato mortale et li pericoli de quello, et guardandosi sopra tutto del peccato indecibile et nocibile. Ciascuno iorno li fratelli vedano messa et almeno vedano celebrari il Santissimo Sacramento, et non potendo dicano quindichi *Pater Nostri* et [fol. 42] quindichi *Ave Marie*, oi vero il *Miserere* in cambio di quelli, et dare qualche elemosina, debiano deunare una volta la settimana quali parirà alloro, dicano onni iorno setti *Pater Nostri* et setti *Have Marie* per l'anime di li morti, overo il *Miserere* con la *Requie eterna*, et quando si asseptiranno actavola diranno un *Pater Nostro* et una *Ave Maria*, et il medesimo dirranno alo levare di quella, debiano confessarse et comunicarse a lo spisso. come è ordinato nel capitulo. quando si retroviranno nella ecclesia audendo li divini hofficii non passiiranno, nemeno parliiranno cose disoneste.

Della distribuzione della elemosina
cap. 27°

Volendo et essendo di nostra mente con la gracia del Signore adinplire tutte le hoperi di misericordia, hordinamo che le lemosine delli denari si habiano spendiri et arrogare a la frabica della ecclesia et per altre cose necessariì ala compagnia, persina a tanto che detta frabica sarà

⁶¹ vestra] aggiunge bono.

complita. Et facta detta frabrica et tutte cose necessarii, si habia atribuire ad hopere pie et maxime ala subuencione delli fratelli poveri, secundo la maior parti de fratelli si accordassi et determinassi. Seneca il detto consigliu il governatore non pocza spendiri ditte dinari, li quali dinari si destribuiranno et si pigliranno del tesaurero. La parti del pane si distribuisca ali poveri. [fol. 43]

Della intrata delli novicii
cap. 28°

Se hordina che quando per la gratia de Dio alcuno volesse intrare nella compagna et essere di nostri fratelli, non essendo minor di anni vinti, osservando quello che si dichi nella compagna nel cap. 13, circa la qualità et il modo, liberamenti possa intrare in detta compagna per il governatore et consigleri. Et havendo la maior parti delli voci sili facza intendiri per li nuncii che vegna a cantarisi nella prima congregazioni nel detto horatorio. Et non vinendo senza legitimo impedimento nel dicto tempo, si habia da novo scurrire nel modo supradetto. Et volemo che intra questo menezzo non pocza intrare in detta compagna, né participari in cosa alcuna, per fina attanto che non he cantato. Item hordinamo che vinendo il novicio a cantarsi non habia de intrare nello horatorio, ma stare in un locu fora del oratorio. Et congregati li fratelli nello horatorio, innaczi che dicano l'officio hordinario et si facza altra cosa, si incomenza lo officio de cantare il fratello, come è hordinato nel'urtimo di detti capituli. Et comenzando il *Miserere*, il mastro di novicii, mandati per il governatori, andirà a condurre quel novicio dentro de l'oratorio et lo farrà inienochare innanzi l'altare. Cossi complirà detto hofficio. Et detto hofficio finito e ceremonie di quello, ogni fratello incomenzando dal governatori et consigleri andiranno de dui in dui a pigliare l'osculo⁶² [fol. 44] della pace. Il quale officio volemo che si facza per il cappellano de detta compagna in defetto per uno di fratelli sacerdoti eletto per il governatori, vestito con sua suppellicza et sua stola. Et fenito detto officio et le cerimonii supradetti, sidendo con li altri fratelli, si chi legirà per il governatori et per un altro eletto da ipso governatore lo cap. 26 della honestà et boni costumi. Et volemo che detto fratello, in termino

⁶² l'osculo] scrive della poi cancella.

de dui mesi, sia obligato di farisi lo suo sacco allionato cum suo mantello, cappello, patri nostri et cauczaruni, advertendo non piglare si non persuni boni et exenplari.

Della referma generali
cap. 29°

Si ordina et statuixi per la conservacione et salute et haumento della compagnia che in ogni hanno della prima dominica de quatragesima si debia fare la riferma generali de tutti li fratelli tanto di quelli si sarranno presenti come lontane, et de tutto li fratelli ufficiali, exceptuando per la dignità dello officio il governatore. La quale referma si habia di notificari per il governatore ali fratelli nella congregationi proxima passata et essendo bisogno per li nuncii. Detti⁶³ fratelli si forcziranno de non mancare de veniri a detta referma. Et congregati detti fratelli nell'oratorio, detto l'officio hordinario et solito, lo governatori et soi consiglieri farranno⁶⁴ [fol. 45] incomenzari detta referma admonendo ad ogni uno d'essiri pietoso a quelli che li mancheranno, ponendosi inanczi li ochi la lor consienczia. Dopo ad uno ad uno, nominati per il cancellero secundo che troviranno scritto nel suo libro, si scurriranno per fava et luppina. A quello che sarrà nominato per il cancellero usirà fora dell'oratorio, et usito il fratello il cancellero dirrà quanti volti il quillo anno detto fratello havirà exercitato o fatto quelle cose le quale sarranno notate per il cancellero come è hordinato nel cap. 2. Et fatto questo, si scurra per la fava et luppina; et avanzando li favi si intenda confirmado, et havanzando le luppine si intenda exseluso. Et cossì si faccia di uno in uno tanto presenti quanto absenti. Et essendo quello fratello exseluso sili manda a diri come è stato exseluso della detta compagnia et che actenda affar bene che le sarranno aperti li bracza. Et passato l'anno, volendo intrare, sarrà liberamenti accettato, et il quale fratello voli per la via hordinaria come novicio. Et si li retrovasse alcun fratello che per uno anno continuo non havesse fatto nulla delle cose supra dicte, il governatori faccia quello che è hordinato nello cap. 34. Et si il governatori non sarrà della referma senza legitimo impedimento inpedito si intenda essiri ipso fat-

⁶³ Detti] delli.

⁶⁴ Si ordina – farranno] *evidenzia in margine.*

to privato dello⁶⁵ [fol. 46] officio⁶⁶ et detti consiglieri habiano hautorità de fare decta referma.

Della negligencia delli fratelli
cap. 30°

Essendo che per il peccato della negligencia non solo si perde il bene ma si incorre nel male, essendo scritto nella Scriptura: «Maleditus homo qui facit opus suum negligenter» {Ger 48,10}, però hordinamo che qualunque de nostri fratelli non venisse a l'oratorio della congregatione et altre hopere dello obligo non essendo inpedito per legitima causa, et quella non costando al governatore et soi consiglieri, sia dal governatore corretto in peregrinaiu, non più distanti di un migliu, oy vero in elemosina, hovero in horatione. La qual correptione et penitencia volimo che sia acceptata come medicina salutifera per l'anima. Non volendo detta penitencia acceptari, si proponga in corpo di compagnia, il quale digia essiri scartato et concorrendo la maior parte sia scancillato.

Della correzione fraterna
cap. 31°

Ordinamo che il governatore sia vigilantissimi sopra lo honesto vivere et boni costumi di fratelli, et si per ventura videsse alcuno errore, sia il modo della correptione fraterna, quale detti Christo nostro [fol. 47] Salvatore a Santo Petro {Mt 18,15-18}. Così faccia: lo reprecanda fraternalmenti infra lui et ipso solo; et perseverando lo correggia innanti li consiglieri; et si tal correptioni non li iovirà lo correggia innanti tutta la compagnia, senza nominare la persona ma il dellitto comisso, dichendo come ha fatto la correptione fraterna secundo il precetto divino; et non avendo iuvato, pregando tutti li fratelli che per hamor de Dio per quello fratello pregano, sperando con la horationi de fratelli liberari l'anima di quello dal demonio: et non si volendo emendare per tri fiati, farrà consigliu di mandarilo si la maior parti concurrirà che lo scacciasse et

⁶⁵ dello] *ripete*.

⁶⁶ Il fratello non si può mandar dalla compagnia senza saputa e consenso del prelato] *aggiunge di mano diversa con grafia del sec. XVIII*.

mandassilo via, acciò che non la pecura trista et selerata imbratta l'autri pecorelle boni.

Della humilità delli fratelli

cap. 32°

Essendo il peccato della superbia radice de ogni male et destrucione di ogni bene, perciò hordinamo per li presenti capituli che li fratelli siano humili et non prosumano cercar loco, nè altercando per quello, ma contentarse di quello che li sarrà donato per li superiori et assignato; nè anco in tra loro cercar locu tanto nel andare come nel sedere, ma senpre cercare il più infimo et più bacio loco, poichè infra detti fratelli uno non è più maior de un altro, ma tutti si debianu [fol. 48] reputare equale, non essendo exceptione de alcuna persona, exceptuando li hofficiali, quali volimo che siano come superiori più venerati et stimati dalli altri. dandochi il primo loco al governatore et soi consiglieri tanto nel sedere come nell'andare, il secundo si atribuisca al cancellero, il terczò al tesaureri, il quarto al mastro del novicii, il quinto al sagristano, il sesto a li nuncii. Volimo ancora che nixuno delli fratelli presuma di cercari né procurare alcuno hofficio di detta compagnia, ma essendo quelli eletti l'accettiranno con humilità, tutto per fare il servizio de Idio et per utilità di detta compagnia.

Del sillentio

cap. 33°

Ordinamo sopra tutti li forzei che ogni fratello osservi il sillentio in ogni acto et exercicio spirituali che farrà, et primo ne l'andare alla processione, andando in quella senza chaitare, ma con ogni devocione, con quella reverenzia che si deve et modestia. Cossi ancora in andare a sepellire et ancora nell'oratorio si hosservirà il sillenzio, maxime nella congregatione, stando con devocione come conviene stare nella casa de Idio, stando actenti alli officii che si farranno, et quello che si farrà per il governatori et sarrà proposto. Et essendo necessario [fol. 49] di dare il parere, non presumiranno de dare il parere innanzi che sia domandato dal governatori. Il che volimo che in ogni modo si hosservi, et travenendo al presenti capitolo possano essere corretti dal governatore et consiglieri.

Del cancellare li fratelli
cap. 34°

Si proibixi per il presenti capitolo di cancellare li fratelli senza grandissima causa aprobata per la maior parte de fratelli, in corpo di compagnia et senza il tempo della referma generale, come di sopra ordinato, ma acciochè li fratelli vivessero con più timore et havessiro più cura della loro vita volemo che tal cancellatione si pocza fare per il governatore et consiglieri et per consenczo de fratelli extra il detto tempo de referma. Et questo quando il fratello facesse qualche enorme delitto et plubico et anco per qualche desobedientia verso il governatore et consiglieri⁶⁷ et conturbassi la compagnia. Parendo al governatori et soi consiglieri quel tali degno de essere scancellato volimo che si proponga in corpo di compagnia, et concorendo la maior parte, si intenda cancellato. Et retrovandose alcun fratello che stasse a non confessarse nella Pasca, come è hordinato per la santa ecclesia, ipso fatto il governatore con soi consiglieri, senza il consenczo di fratelli, possano quello cancellare [fol. 50] dalla compagnia come è scomunicato, non aspettato il tempo⁶⁸ della referma. Et il simili volemo che si faczi ad quello fratello che starrà per uno anno continuo ad non venire all'oratorio et fare quello che {è} obligato, né anco facendo quello che è obligato per li nostri capituli.

Del proponere in corpo di compagnia
cap. 35°

Ordinamo, essendo necessario per utilità della compagnia di proporre in corpo di compagnia di notificare alli fratelli quello che se avesse per loro hordinare, che solamente il governatore habia questa potestà, immo autorità, di proponere. Il che non debia fare si prima non si descurri con li consiglieri, con uno mastro de novicii et quilli, concorrendo il governatori, proponere et notificare ali fratelli in corpo di compagnia, essendo cosa la quale si dovesse determinare con il consento delli fratelli. La qual determinatione altramenti fatta sia irrita e nulla. Il che volemo che se hosserva tanto che accetta li novicii come nel cancellare.

⁶⁷ si proibixi – consiglieri] *evidenzia in margine.*

⁶⁸ il tempo] *ripete.*

tanto nella referma generale quanto nel altro tenpo. Et finalmenti in ogni cosa che se ricerca nel concenso, parere et determinacione della maior parte delli fratelli, la qual maior parti delli voci delli sopraditti fratelli habiano quella medesima hautorità et potestà quale have tucta la compagnia insemi. Quello che sarrà determinato [fol. 51] et hordinato da quelli di tutti sia observato et non altramenti.

Della assignationi della pecunia al tesaurero
cap. 36°

Statuimo et hordinamo che ogni quantità di moneta che per qualsivoglia modo et via intrasse et pervenisse alla compagnia et la lemosina della dominica sia assignata ali mano del tesaurero et non ad altra persona et al governatore.

Dello accomodare li sacchi
cap. 37°

Essendo cosa indechenti li vestiti dedicati al servizio de Idio si debiano dedicare al servizio de vanità, il che verria ad essere nella cristiana religioni {molta cosa insolente}⁶⁹, pertanto hordinamo che di qua innanti niun fratello deva accomodare il suo sacco et mantello né a donne, né ad homini che non siano fratelli della nostra compagnia, tanto per andare apresso Santa Agata, come per altra causa. Advertendo supra tutto che non inprestano per mascarati et in cose de vanità; et in tal caso volemo che anco li fratelli et patrui di ditti sacchi non poczano usare detti sacchi; et contravinendo poczano essiri corretti [fol. 52] et castigati dal governatori et consiglieri, dandoli la debita penitenczia et castigo che vegna ad essiri exenplu delli altri.

Della exenczione delli nuncii
cap. 38°

Essendo l'officio delli nuncii de più gran carico et laborioso, per alleggerire in parte del travaglio determinamo che li nuncii durante loro officio siano exenti et disgravati dal piso de andare alla cherca tanto

⁶⁹ molta – insolente] aggiunto dai capitoli della Compagnia di S. Orsola di Catania.

del pane come delli denari, anco di andari ale processione, exceptuata quella del Corpo di Cristo, anco siano exenti dal sepellire li fratelli. In quanto ale altre cose siano obligati come gli altri.

Dello officio del Iovidi Santo
cap. 39°

Ordinamo per il presenti capitulo actutti fratelli della compagnia che nel Iovidi Santo, nella matina ha bona ora, debiano ritrovarsi nel nostro horatorio con soi sacchi et preparate ala santissima comonioni per piglari quello devoto hofficio et per adimplire il santo precetto della eclesia santa. Li quali fratelli, venuti che sarranno nell' oratorio, si troviranno vestiti con li loro sacchi, andiranno di dui in dui a piglare il Santissimo Sagramento, et quilli che non sarranno disposti si comunichiranno nella [fol. 53] dominica di Pasqua. et doponiranno il Sagramento nella custodia, et innanzi il Sagramento inginuchati farranno horationi mentali per spatio di un quarto d'ura, contenplando la passioni. Et dato fine a dette horatione si faccia il santo misterio de lavare li pedi come fichi Christo ali soi apostoli. Il governatore, et non essendo il governatore il primo consiglero, vestito con il sacco et mantello farà sedere in un loco li dudichi officiali⁷⁰ et mancando alcun delli fratelli ni piglano alcun in loco di quello; li officiali habiano a stare scalci con li sacchi. Et primo si incomenzirà allegiri l'evangelio di Santo Ioanni per un religioso: «Et ante diem festum» {Gv 13.1-11}. Et a quelle palori pone vestimenta sua da continenti il governatore si levirà {il mantello}⁷¹ et a quelle palore: «Et misit aquam» ponirà l'aqua nel vaso, et ingenochato humilimenti lavirà li pedi ad ogni uno, et a quelli xucando et basando humilimenti ad imitationi del nostro Salvatore. Et fatto questo si dirà il *Miserere* con le horatione: «Respice domine super hanc». Et stando per un peczo in horatione, quanto parirà al governatore, de dui in dui li darrà a basare la croce, regratiando Idio de tanto beneficio et gratia che le ha concesso in questo santissimo iorno [fol. 54]. Et dopo vespero si farrà la processione delli cruchi come è ordinato nel cap. {41}.

⁷⁰ farà – officiali] starrà assettato in un loco et li dudichi officiali *dal cap. 38 della Compagnia di S. Orsola di Catania.*

⁷¹ il mantello] aggiunto *dal cap. 38 della Compagnia di S. Orsola di Catania.*

Della horatione delli quaranta hore
cap. 40°

Ordinamo per il presenti capitulo nel lovedì Santo si faccia la horationi delli quaranta huri per li fratelli: ma poiché niuno sia gravato più del altro, benché in questa santa hopera ognuno devi ricercare essere più gravato delli altri, non di meno volimo che il tempo et l'ora di detta horationi si desparta per li fratelli nell'infrascritto modo: nella dominica dela rama oliva si pigliranno li fratelli che vorranno fare detta horatione, li quali si haviranno di inbuxulare; et secundo l'ordine che nexiranno, cossì habiano da fari l'orationi, senza cessare tanto nella notte come nel iorno. Et nel tempo della nocte et del iorno volimo che il governatore et consiglieri debiano stari ad vicenda nell'oratorio per dar ordine di far fare detta horationi, nel tempo della quale horatione, di notti, il detto governatore sia obligato dar comodità di letti per quelli fratelli che haviranno da fare le horatione nel decto tempo.

Delle processione del Iove Santo delle cruci
cap. 41°

[fol. 55] Essendo assai devoto e meritorio il visitare delle ecclesie il Iovidi Santo, pertanto hordinamo che nel Iovidi Santo la sera si faccia la processioni delle cruci, et non si potendo fare quel iorno faczasi nel venerdì matino. La quali processione volimo che si faccia per tutti li fratelli vestiti con le soi sacchi, scalci con sue cruci, dedicata a questo effetto: devotamente, come si recerca in quelli iorni meritori et santi, andando da dui in dui processionalmente, cogitando la passione del nostro Salvatore Iesu Christo, come in questo iorno sta sepulto nella terra per li peccati nostri, visitando quante ecclesie potranno, maxime quelle dove sarrà il Sacramento. et in ogni ecclesia diranno cinque *Pater Nostri* et cinque *Have Marie* per li cinque piagi del Signore. Et volimo che innanzi che si nexa dello horatorio si dica il *Miserere* in ienuchuni et l'horatione: «*Respice Domine super hanc familiam tuam*» del governatore.

Dello officio della notte di Natale
cap. 42°

[fol. 56] Essendo costume generali di tucte congregatione di cantare lo divino officio nella notte della Natività del Signore, volimo ad imi-

tatione di quelli noi anco fare quella hopera. Et pertanto ordinamo che nella notte de Natale quella ora che parirà al governatore et consiglieri, si congregaranno li fratelli nell'oratorio et diranno matutino et laude della natività. Et detto questo officio si prepariranno alla santissima comunione⁷² come si convene nel rechipere tanto divino et prezioso Sagramento. Et dopo il detto hofficio ogniun potrà andare a riposarse nelle loro case, et la matina venire a bon hora ala messa et ala santissima comonione come si convene affideli cristiani.

Delli mancamenti delli ufficiali
cap. 43°

Ordinamo che si per ventura non si trovasse presenti alcun delli ufficiali et serrà bisogno che si exercita quello tali officio, il governatore habia hautorità de inponere quello tale officio ad alcuno delli fratelli ben visto ad ipso. Et venuto quello tali [fol. 57] ufficiali, quello habia da cessari dello officio che li fu inposto et dar loco allo ufficiali. Et questo ad effetto che non si manchi de quello che si ha di fari et compliri. Et ogni uno liberamenti voglia accettare un tal midesimo piso et travaglio per lo servizio della compagnia.

Della resarvatione di potiri adiungiri o mancare a le supra ditti capituli
cap. 44°

Essendo questa nostra confraternita in puericia, nel principio potrebe accascari che l'esperienzia et lo tempo mostrassiro quillo che forsi oggi non videsse in beneficio della compagnia che fosse expediente adiungiri ho livari alcune delli cose partinenti ali nostri capituli. Per questo volimo con l'aiuto del Signore quanto ad ogni cosa penzare, statuimo et hordinamo che, occurrendo per lo havinire et per lo honor de Dio et beneficio della compagnia et bon governo di quella, si possa adiungiri ad detti capituli et ancora levare in parte et in tutto derogare delle cose contenti in detti capituli, et che si faccia con quella considerationi chi è [fol. 58] possibili et si descurra in corpo di compagnia, et si faccia con il parere et consenczo della maior parte di quel numero di fratelli che

⁷² Et essendo hora di dirsi la messa, si dirrà detta messa et nell'urtima messa si habia da comunicare divotamente] *scrive e cancella*.

si ricerca in ogni determinationi che si ha da fari per li fratelli, come è hordinato nel cap. {35}.

Quando si cantano li novicii

Accettato chi serrà il noviczo della maior parti dili fratelli che si retrovirano in congregationi, il mastro de novicii mandato dal governatori andirà a piglari lo noviczo, il quale sta innanti la porta della ecclesia aparichato cum lo suo sacco et altri cosi necessarii, lo mena dentro dove sonno le fratelli congregati, metendolo ala parti sinistra. Et arrivati che sarranno si ingenochano anbidui innanti l'altaro, diranno un *Pater Nostro* et una *Ave Maria* et di poi si levano, fanno reverenzia a l'altaro, vadano al governatore fachenduli la debita reverenzia, farrà inienochari il noviczo verso quillo, stando il mastro un poco in pedi, con il capo coperto, il governatore sedendo [fol. 59] cum li consiglieri apresso allui, dirrà il governatore alo noviczo: «Forse vui desiderate essere de questa nostra beneditta compagnia della santa carità et pietà di nostro Signore Idio?». Respondirà il noviczo: «Pater sì, questo desidero et questo domando». Allora il governatore: «Bene fratello havete voi letto oi vero intiso legere li capituli, li ceremonei et hosservancie di questa nostra compagnia?». Risponde il noviczo: «Pater sì». Il governatore chi dichi: «Siti voi apparechato et voliti osservare tutto et quanto si contene nelli detti capituli et osservancii?». Risponde il noviczo: «Cussì voglio et cussì su apparechato». Il governatore dice: «Averti bene fratello che fachisti et desponisti; da ogi innanti incomenczirai nova vita spoglandoti di homo vechu et soi hoperationi, cziò di Adamo et delli peccati et imperfetioni, vestendovi di homo novo, cziò di Christo della iusticia et santificationi con tutti li altri virtù {cf Col 3,9-10}, procurando di essiri vero servo di Dio, exenplari actutti li persuni, che si altramenti farreti sarreti discachato da questa nostra compagnia et ni haveriti multo disonuri apresso il mundo [fol. 60] et haviriti di rendiri gran cunto a Dio». Risponde il noviczo dirrà: «Io spero con il favore de Idio insemi con li vostri horationi fare quanto me havete ditto». Dirrà il governatore: «Bene fratello regraziate Idio di tanti boni desideri et dilla gratia che vi ha concesso che ha aparso ala compagnia di accettarvi et cussì relegratevi et da ogi innanti sarreti nostro fratello sequitando nostro Signore Idio per la via deli soi comandamenti et havendo per capo et conductore questo Cristo la cui incegna di questa carità et l'amor de Cristo procu-

ratine adunque non solamenti portare il sacco e la imagine della carità et passione de Christo ma anco forzative di conpliri cum li costumi et vita santa imitando le soi santi virtù finalmenti poczati arrivare ala città del cielo et consequire il premio della gloria». Responda il noviczo: «Idio per sua bontà me lo concedirà».

Infra questo tenpo havendo il sagrestano allomato lo altare si liviranno in pedi lo governatore et consigleri et tutti li altri fratelli et li consigleri portandosi in menczo lo noviczo andando in [fol. 61] il governatore lo meniranno innanzi l'altaro supra il quale se haveranno da mettere in hordine il sacco et le cose necessarie et illa si ingenochiranno tutti stando li fratelli in ordinanza intorno allo noviczo et il mastro de coro seu il capellano intonerà il primo *Veni creator Spiritus* il quale cantiranno fina al fine et di poi dica il capellano et li fratelli responderanno.

{V.}⁷³ «Salvum fac servum tuum Domine». R. «Deus meus speran-tem in te».

{V.} «Mitte ei Domine auxilium tuum de santo». R. «Et de Sion tuere eum».

{V.} «Esto Domine turris fortitudinis». R. «A facie inimici».

{V.} «Nichil proficiat inimicus in eo». R. «Et filius iniquitatis non haponat nocere ei».

{V.} «Ostende nobis domine misericordiam tuam». R. «Et salutare tuum da nobis».

{V.} «Domine exaudi horationem meam». R. «Et clamor meus ad te veniat».

{V.} «Dominus vobiscum». R. «Et cum Spiritu tuo».

«Oremus. Deus qui corda fidelium illustratione docuisti da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius consolatione gaudere per Christum dominum nostrum». R. «Amen».

Dopo il capellano oï vero il governatore porgendo il sacco al noviczo piglandolo li consigleri chilo⁷⁴ [fol. 62] finuti li letanie dirà il capellano: «Deus, qui a seculi vanitate conversos ad bravium superne vocationis asendis et que renunciantibus seculo mansionem paras in celo, delata cor famuli tui fratris nostri in celestibus bonis ut fraterne nobiscum teneat compagne caritatis unanimis huius nostre societatis constitutiones

⁷³ C.] =Versiculum aggiunto al testo.

⁷⁴ chilo] lacuna nel testo.

et istituta custodiat sobrius et quietus, gratis sibi datam sue conversationis gratiam fuisse cognoscat per Dominum nostrum etc.».

Finito che sarrà questo officio li fratelli si ritiriranno a sedere nelle loro lochi et il noviezo cossì vestito cum lo sacco aconpagnato delli consiglieri andirà alo governatore il quale levandose in pedi et discropondosì il capo abrazzirà il novo soldato de Christo apresso farranno il videsimo li dui consiglieri poi loro lo miniranno intorno acciò tutti li altri fratelli lo abrazzano li quali ogni uno venendo ad ipsi si leviranno in pedi et havendulo abrazzato subito sedirà: il tutto si faeza cum grandi carità et honestà et di poi lo farranno spogliari lu sacco et lo scriviranno nello libro delli fratelli scritti della compagnia. Deo gratias [fol. 63]. Vestino dichendo dicto capellano oy il governatore: «Accipe vestimentum iusticie et puritatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». R. «Amen». Apresso il porgirà il cordone dichendoli: «Accipe cingulum castitatis et continentie Deus protegat te et contra omnem carnis concupiscentiam». R. «Amen».

Dopo li darrano lo capuchino dicendo: «Accipe velum caritatis contra omnes malos motus et senczum tuhorum tribuat tibi Omnipotens Deus firmam custodiam». R. «Amen».

Porgendo il cappello dichendo: «Accipe signum peregrinationis tue considera qui peregrinus es ad supernam gloriam rette vias ut consequaris». R. «Amen»

Dandole la corona del Pater Nostri: «Accipe signum devocionis vide et vigila et hora nè intres in tentationem». R. «Amen»

Finalmente danrà lo mantello: «Accipe vestem nuptialem in signum caritatis quam tibi Deus tribuat in presenti et in futurum perpetuo eo fruaris». R. «Amen»

Il mastro de coro intonerà il *Te Deum laudamus* oy vero la litania et levandusi andiranno per la chesia cantando tutti fratelli et novicii vestiti et arrivati alo altare si ingenochiranno et essendo [fol. 64] finito il *Te Deum laudamus* il cappellano dirà la seguente orationi: «Deus qui a seculi vanitate conversos ad bravium supernae vocationis ascendis ut qui renunciantibus saeculo mansione paras in coelo delata cor famuli tui fratris nostri N.N. celestibus bonis ut fraterna nobiscum teneatur compagnia sanctae Mariae pietatis unanimis nostrae societatis constitutiones et instituta custodiat sobrius et quietus gratiis sibi datam seu conversationes gratiam fuisse cognoscat. Per Dominum nostrum, etc.».

Doppo ufficiali e fratelli abbracciaranno il noviczo vestito e lo scriveranno nello libro dei fratelli⁷⁵.

[fol. 65, bianco]

[pag. 66]⁷⁶

Capitoli della venerabile Confraternita della Morte
nella chiesa di San Biagio d'Acì S. Antonio
1569

[pag. 67, bianca] [pag. 68]

Tavola de' Capitoli.

| | |
|---|----------|
| Oggetto, o sia istituto della Confraternità, cap. 1 | pag. 70 |
| Divise della Confraternita, cap. 2 | pag. 71 |
| Del numero de' confratelli, cap. 3 | pag. 72 |
| Degli ufficiali, cap. 4 | pag. 73 |
| Dell'ufficio e delle preminenze del governadore, cap. 5 | pag. 73 |
| Delle incombenze del vice-governadore, cap. 6 | pag. 76 |
| Delle condizioni del governadore e del vice-governadore, cap. 7 | pag. 77 |
| De' maestri d'opera, o rectori, cap. 8 | pag. 77 |
| Del maestro de' novizi e preposito di concordia, cap. 9 | pag. 78 |
| Del procuratore, o agente della Confraternità, cap. 10 | pag. 81 |
| Del detentore, o sia cancelliero, cap. 12 | pag. 82 |
| [pag. 69] De' cappellani, cap. 13 | pag. 84 |
| Del sagristano, cap. 14 | pag. 84 |
| Delle obbligazioni de' confratelli, cap. 15 | pag. 85 |
| Dell'ufficio della domenica, cap. 16 | pag. 89 |
| Del modo di congregarsi i confratelli, e fare l'ufficio della domenica, cap. 17 | pag. 90 |
| Del tempo e del modo d'eleggersi gli ufficiali, cap. 18 | pag. 97 |
| Della cancellazione de' fratelli, cap. 19 | pag. 101 |

⁷⁵ finito – fratelli] scrive di mano diversa con scrittura del secolo XVIII, in un foglio aggiunto posteriormente.

⁷⁶ pag. 66] Le pag. 66-131 appartengono al quinterno conservato nell'archivio parrocchiale della chiesa madre di Acì Sant'Antonio (vedi introduzione). Scrittura del sec. XVII.

| | |
|---|-----------|
| Del modo di cantarsi i fratelli, cap. 20 | pag. 102 |
| Della riserva di poter modificare i capitoli, cap. 21 | pag. 108. |
| [pag. 70] ⁷⁷ | |

Capitoli o sia Costituzioni della venerabile Archiconfraternità della Morte fondata nella venerabile chiesa di S. Biagio in Aci S. Antonio nel 1569

Capitolo primo

Oggetto, o sia istituto della Confraternita

Molto piacque e fu gradita al grande Iddio la pietosa cura, che aveva il caritatevole Tobia di seppellire i cadaveri degl'infelici Israeliti fatti empianamente morire dall'empio Sennacherib, e lasciati giacenti nelle pubbliche strade; così che meritò per la sua pietà d'esser esaudite le sue preghiere, e molti segnalati favori ricevette da Dio remuneratore di ogni buona opera, come leggiamo nel Libro di Tobia. Or sul luminoso esempio di questo eroe dell'Antico Testamento, ed avendo pure presente il divino comando datoci da nostro Signore Gesù [pag. 71] Cristo d'amare scambievolmente: «Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem» (Joan. 5) molti divoti cittadini d'Acì S. Antonio si sono riuniti, ed hanno concordemente stabilito di formare una Confraternita, o sia adunanza di persone, che in conformità dell'Archiconfraternità fondata nell'illustre città di Roma, abbia l'istituto d'associare alla chiesa e di seppellire per ispirito di cristiana pietà, e d'amor fraterno non solo i confratelli, e le mogli, i fratelli, le sorelle, ed i figli de' confratelli, ma pure i poveri ed i miserabili, e tutti i forestieri, che occorrerà morire in questo paese, e nelle sue vicine campagne.

Cap. 2

Divise della Confraternita

Marceranno i confratelli nelle processioni, e nell'altre pubbliche funzioni vestiti d'un sacco di tela color nero, il capo, e la faccia velati d'una cuculla di tela similmente nera, col cappello di seta color pavo-

⁷⁷ pag. 70] da pag. 70 a pag. 112 tutte le pagine pari presentano in lato a sinistra la vidimazione: Visto Giuseppe Continella.

nazzo legato da una fettuccia. gli omeri adorni d'una mantelletta di seta [pag. 72] dello stesso color pavonazzo. dietro i quali lasceranno cadere il cappello, sospeso al collo dalla fettuccia, quando, per rispetto al Santissimo, dovrà il confratre scoprire il capo; e finalmente porteranno in mano il bacolo da pellegrino, che finirà collo stemma della croce, e con un teschio piccolissimo di morte sia d'argento, sia di rame sotto della croce.

Cap. 3

Del numero de' confratelli

Essendo l'istituto di questa Confraternita l'opera la più edificante della cristiana pietà, così non essendo vietato ad alcuno di poter entrare nella vigna del Signore e faticare per il bene dell'anima colle opere sante della misericordia e della fraterna carità, perciò non vi sarà in questa adunanza numero determinato di confratelli. Saranno ammessi in conseguenza a questa santa adunanza tutti quelli che il desidereranno di qualsiasi ceto e condizione, purché abbiano le seguenti condizioni:

1. Che godano buona fama, e sieno di vita [pag. 73] onesta, e virtuosa.
2. Che non sieno minori degli anni venti.

Capit. 4

Degli ufficiali

Vi saranno in questa Confraternità tredici ufficiali, cioè: un governadore, un vice-governadore, quattro maestri d'opera o rettori, un maestro di novizi e preposito di concordia, un procuratore o sia agente della Confraternità, un tesoriero, un detentore d'atti o sia cancelliere, due cappellani, un sagristano.

Cap. 5

Dell'ufficio e preminenza del governadore

Il governadore è il presidente della Confraternita. Egli in conseguenza avrà il primo luogo in ogni azione di questa sagra adunanza. Presiederà ogni volta [pag. 74] che i confratri si congregheranno per l'ufficio

e per l'opera di pietà. Avrà il primo luogo nelle processioni. Risolverà, col piacere de' confratelli, dell'ammissione o ripudiazione di chi vorrà ascrivarsi all'adunanza. Imporrà la penitenza a' confratelli per li difetti e per le negligenze ne' loro doveri, onde mantenersi il favore del sacro istituto ed il buono esempio in tutt'i membri dell'adunanza. Curerà di mantener la pace fraterna e la concordia fra i confratelli, conciliandoli con prudenza e carità. se avvenissero fra taluni di loro delle risse e degli odi, e qualora uno volesse ricorrere alla giustizia per riscuotere qualche credito dall'altro, si sforzerà di conciliare caritatevolmente alla meglio l'affare, non dovendo il confratello mostrare irragionevole ritrosia, ma accettare con subordinazione il prudente e caritatevole progetto del [pag. 75] governadore, come si dispone nel capitolo 15.

Incomberà parimenti al governadore far congregare col segno della campana i confratelli quando occorre la morte d'alcuno per esercitare il loro istituto d'associare il cadavere e dargli sepoltura o fare le altre opere di pietà. Egli sceglierà ogni domenica quando si farà l'ufficio quel confratello, che dovrà avere il coppo per questuare la limosina la domenica ventura, per impiegarsi in suffragio dell'anime purganti. Egli proporrà o per moto proprio o a richiesta de' confratelli le cose che si giudicheranno di doversi trattare e risolvere sia per mantenere il buon regolamento della Confraternità, sia per la buona amministrazione de' beni e dell'entrate della medesima che sarà per acquistare, e che impiegherà al mantenimento de' bisogni dell'adunanza e della detta chiesa di S. Biagio, la quale non avendo rendite nè proprietà, la compagnia assuma [pag. 76] l'obbligo di mantenerla a propria spesa.

Il governadore d'unità a' rettori sarà l'amministratore de' beni, rimpiegherà con esso loro i capitali che si reluiranno: spedirà, e suscriverà con essi i mandati d'espensione e con essi pure risolverà quel che crederanno più espediente pel bene della Confraternita e della chiesa.

Egli con i rettori, o almeno con due di loro, quando gli altri due sono impediti o non vogliono concorrervi, eleggono il procuratore o sia agente della Confraternità.

Finalmente ripeterà ed esaminerà in ogni anno il conto d'introito ed esito del tesoriere, e l'introito che avrà fatto il procuratore.

Cap. 6

Dell'incombenze del vice-governadore

Il vice-governadore rimpiazza il luogo e le incombenze del governatore [pag. 77] in tutte le occasioni ed ogni volta che il governatore non può esercitare il suo ufficio sia per assenza, sia per indisposizione corporale, o altra legittima causa, sia per rinuncia.

Cap. 7

Condizione che deve avere il governadore o il vice-governadore

Perché un confratello possa essere eletto governadore o vice governadore deve avere le seguenti condizioni:

1. Che sieno passati almeno mesi quattro da che sia stato aggregato alla Confraternità.
2. Che non sia minore degli anni vent'otto.
3. Che sappia leggere e scrivere.
4. Che il governadore abbia vacato almeno un anno da tale carica.
5. Che non sia padre o figlio o fratello carnale d'alcun de' maestri d'opera.

Cap. 8

De' maestri d'opera, o rettori

Apparterrà a' rettori o maestri d'opera [pag. 78] il trattare e risolvere insieme col governadore le cose tutte relative all'amministrazione dell'entrate della Confraternita, il rimpiego de' capitali reluiti, il firmare d'unita al governadore i mandati d'esito, il ripetere ed esaminare con essolui i conti del procuratore e del tesoriero, e tutt'altro che si appartiene all'amministrazione.

Non potranno essere maestri d'opera in un anno stesso il padre ed il figlio, o due fratelli, né il padre o il figlio o il fratello del governadore o del vice-governadore; né potrà indossare questa carica un confratello minore d'anni ventuno, o che non abbia vacato d'altri uffici almeno mesi quattro.

Capit. 9

Del maestro di novizi, e preposito di concordia

Il maestro di novizi avrà cura d'informarsi e prendere esatta conoscenza [pag. 79] della vita e fama di coloro, che chiederanno d'essere ascritti alla nostra congregazione, e se abbiano tutt'i requisiti stabiliti nel cap. 3. Quando avrà trovato di averne le condizioni e le buone qualità, lo instruirà di tutte le obbligazioni ed incombenze de' confratelli giusta questi capitoli: e trovandolo inclinato ad accettarle ne farà rapporto al governadore, il quale col piacere de' confratelli il farà nella debita forma ascrivere nel loro numero.

Sorveglierà il maestro di novizi e preposito di concordia sopra tutt'i confratri per osservare se adempiano a' doveri, se assistano al santo istituto di quest'adunanza, se vengano all'ufficio ed eseguiscano tutte le altre obbligazioni, come si avrà cura colle buone esortazioni e col buono esempio a tener lontano da' confratri per quant'è possibile il vizio, ed il mal costume, esortandoli a mantenere il santo timor di Dio [pag. 80], fuggire le occasioni di peccare, frequentare i santi sacramenti e la parola di Dio, eseguire puntualmente i doveri del proprio stato e del santo istituto per bene dell'anime proprie; si affaticherà insomma a far sì che ne' confratri si vegga sempre risplendere il lume della fede, lo spirito di Gesù Cristo ed il fuoco della carità verso Dio e verso del prossimo.

Qualora osserverà replicate mancanze a' doveri dell'istituto, o vedrà positivo scandalo, o indocilità alle fraterne correzioni, il maestro di novizi e preposito di concordia ne farà rapporto al governadore, il quale s'ingegnerà anch'egli di ricondurlo al dovere, e vedendolo ostinato, proporrà a' confratelli di cancellarlo dall'adunanza, come infra si stabilirà nel capitolo 19.

Cap. 10

Del procuratore o agente della Confraternita

Il procuratore o sia agente della Confraternita [pag. 81] esige le annuali entrate della Confraternita e le passa in potere del tesoriere. Egli è scelto fra i confratelli, che sappiano scrivere, ed i più onesti e benestanti, e viene eletto dal governadore e da' rettori concordemente, o dal governadore e da due rettori, quando gli altri due non vogliano o non possano concorrervi, e gliene faranno l'atto d'elezione per atto di

notaio, autorizzandolo di tutte le facultà relative all'esigenza ed a poter comparire in giudizio.

Sosterrà questa carica finché non sarà fatta elezione di nuovo procuratore.

Sarà tenuto in ogn'anno, ed anche nel corso dell'anno se ne verrà richiesto, dare il conto del suo introito e delle somme versate in potere del tesoriere ed al fine del suo servizio riporterà quietanza dal governatore e da' rettori.

Cap. 11

Del tesoriere

Il tesoriere riceverà da mani del procuratore le somme che questi avrà esatto [pag. 82] e le spenderà a mandato del governadore e de' rettori, o del maggior numero di essi, pel mantenimento della chiesa e pe' bisogni della Confraternita; ed introiterà tutte l'elemosine, che si faranno volontariamente da' fedeli.

È tenuto in ogn'anno, ed ogni qualvolta ne viene richiesto dal governatore e da' rettori, rendere il conto dell'introito ed esito.

Conserverà ancora in una cassa con tre chiavi i capitali da impiegarsi, e queste chiavi si terranno una dal tesoriere, l'altra dal governadore e la terza dal rettore più vecchio, e si aprirà allor quando s'incontra l'occasione dell'impiego del capitale.

Il tesoriere si elegge fra i confratelli, che siano i più benestanti ed onesti, a pluralità di voti dell'adunanza, come infra si dirà nel capitolo 18.

La carica del tesoriere perdura in una stessa persona a piacere de' confratri.

Cap. 12

Del detentore, o sia cancelliero

Il detentore della Confraternita avrà un [pag. 83] archivio in cui conserverà tutti gli atti, le scritture, privilegi e altre carte appartenenti alla Confraternita ed alla chiesa; fa fede degli atti e delle carte, che si conservano nell'archivio, e ne estrae copie.

Egli terrà un libro maestro, in cui saranno notate tutte le annue rendi-

te, crediti e fondi della Confraternita⁷⁸, come s'è l'annuo conto d'introito ed esito, che dà il tesoriere s'è delle somme in suo potere venute dal procuratore s'è pure delle limosine e denaro in qualunque modo pervenisse alla Confraternita⁷⁹, come ancora dell'esito che avrà fatto giustificato da' mandati d'espensione firmato dal governadore e da due almeno de' rettori.

Terrà ancora un altro libro in cui si noteranno tutti i mobili, arredi e paramenti della compagnia, quanto un elenco de' beni mobili se sarà per acquistarne.

Vi sarà un terzo libro, in cui saranno scritti i nomi e cognomi di tutti i confratelli ed il giorno della loro aggregazione e quello della loro morte.

Un quarto libro dovrà conservare, in cui noterà [pag. 84] il nome e il cognome di tutti i poveri e di tutti i forastieri difonti che la Confraternità ha associato alla chiesa ed ha dato loro sepoltura, notando la giornata della morte e la chiesa e sepolcro ove sono stati sepolti.

Cap. 13

De' cappellani

Vi saranno nella Confraternita addetti due sacerdoti che il governatore ed i confratri a pluralità di voti eleggeranno, o confermeranno in ogni triennio fra quei che assistono con affezione al servizio della nostra chiesa di San Biagio, e ne' quali più che in ogn'altro risplenda la probità, dottrina e saviezza, acciocché questi ascoltino le confessione de' confratelli in ogni prima domenica, facciano un mese per ognuno a vicenda un'omelia sul Vangelo o altro sermone spirituale in ogni domenica quando si farà l'ufficio, e facciano eseguire tutti gli atti di pietà, che si dovranno praticare da' confratelli giusta i capitoli 15, 16, 17.

Cap. 14

Del sagristano

Sarà cura del sagristano aprire e serrare le porte della chiesa e dell'oratorio, con serrare e custodire in sagrestia tutte le cose sagre, arre-

⁷⁸ Confraternita] *scrive tre parole poi cancella.*

⁷⁹ Confraternita] *scrive tre parole poi cancella.*

di, biancherie e paramenti della [pag. 85] Confraternita, della chiesa e dell'oratorio, far lavare e pulire spesso la biancheria, spazzare e tenere netto e limpido il pavimento della chiesa e dell'oratorio, assistere a' sacerdoti, rispondere a tutte le messe, che cotidianamente si celebreranno, dare colle campane il segno di tutte le sagre funzioni, che si fanno in chiesa e quello di congregarsi ne' giorni e nell'ore stabilite i confratelli, preparare tutti gli ornamenti per la chiesa, ornare ne' giorni solenni gli altari de' paramenti festivi, accendere le lampade e curare che non si smorzassero, accendere ancora i lumi cerei e tutt'altro che si appartiene al servizio della chiesa e dell'oratorio.

Cap. 15

Delle obbligazioni de' confratelli

Sarà principal dovere di ciascun de' confratelli di conservare fra loro una vera [pag. 86] carità, amandosi scambievolmente come membri e fratelli di Gesù Cristo, e nutrire un sommo desiderio e prontezza in esercitare volentieri l'ufficio del loro istituto, cioè d'accorrere subito, quando fa d'uopo, all'associazione e a dar sepoltura al cadavere non solo de' confratelli e delle loro mogli, figli, fratelli, e sorelle, ma pure di tutti i poveri, e miserabili e di tutt'i forastieri, che occorrerà morire in questa città o nelle sue vicine campagne; ed in ciò non sieno affatto ritenuti né dalla pigrizia, né dal grado, né da verun altro pretesto, ma mostreranno in tali occasioni lo spirito della cristiana pietà, di cui sono animati ad esempio del vecchio Tobia, che lasciava anche il pranzo per andare a seppellire i cadaveri de' suoi simili, e tenendo sempre presente il detto di Gesù Cristo, che tutto quello che facciamo per amor suo al nostro prossimo se lo ascrive come fatto a se stesso.

Saranno ubbidienti, subordinati e pieni di rispetto al governadore o a chi ne fa le veci [pag. 87] per ubbidirlo e rispettarlo come loro superiore in tutte le cose concernenti al profitto e buona condotta in questa santa adunanza.

Accetteranno con sommissione ed edificante umiltà la correzione del governadore e la penitenza, che per il buon esempio degli altri sarà per imporre, quando senza legittimo impedimento avranno difettato d'intervenire all'ufficio o alle altre obbligazioni della congregazione ed accetteranno il coppo per questuar l'elemosina.

Accetteranno ancora con docilità i prudenti progetti e le amichevoli conciliazioni, che proporrà il governadore a quelli confratri che avranno delle risse o dissapori fra loro, non dovendo giammai ricorrere alla giustizia, se prima non intermedieranno l'opera del governadore per ingegnarsi a conciliare l'affare bonariamente, come si disse nel capitolo 5.

Dovranno intervenire alle processioni che si fanno ne' giorni seguenti:

1. Nel giorno della festa del nostro santo patrono Sant' Antonio.
2. Nel giorno della festa di San Biagio titolare [pag. 88] della chiesa.
3. Nella domenica delle Palme per andare a fare la prim'ora d'orazione innanzi al Divinissimo esposto nella chiesa madre nel Quarantore.
4. Nel primo ed ottavo giorno della solennità del Corpus Christi.
5. In ogni prima domenica di mese.
6. Nella domenica infra l'ottava della Commemorazione di tutti i fedeli difonti nella quale si gira il Divinissimo.

Oltre la Pasqua saranno obbligati confessarsi e comunicarsi in ogni prima domenica di mese, nel giorno della solennità del Corpus Domini, nel giorno della festa dell'Assunzione di Maria Vergine, nel giorno del santo Natale del Signore.

Nell'ottavario della commemorazione di tutti i fedeli difonti si congregheranno ogni giorno all'ore venti in chiesa, e reciteranno un notturno, e le laudi dell'ufficio de' morti per suffragare l'anime del purgatorio. [pag. 89]

Cap. 16

Dell'ufficio della domenica

Tutti i confratelli di questa sagra adunanza, eccettuati quei che da legittimo impedimento ne saranno impediti saranno tenuti al segno della campana congregarsi nel nostro oratorio in ogni domenica la sera per tutto il tempo che corre dalla commemorazione de' fedeli defonti sino a Pasqua di resurrezione, ed ivi per lo spazio d'un'ora, cioè dall'Ave Maria sino ad ora una di notte, si eserciteranno a porte aperte in esercizi di pietà sotto la direzione del cappellano, il quale farà un sermone sopra l'evangelio o sopra l'epistola del giorno o sopra altro soggetto spirituale, onde far tenere a' confratelli sempre presenti le verità della nostra santa religione, l'importanza della salute eterna, la gravezza e le funeste

conseguenze del peccato, l'obbligazione di soddisfare a' propri doveri e tutt'altre materie, che giudicherà più adatte al profitto spirituale e per infervorarli ancora [pag. 90] nel santo istituto della congregazione. Il tutto eseguirà nel modo e nella forma seguente.

Cap. 17

Del modo di congregarsi i confratri e di fare l'ufficio in ogni domenica

Al segno della campana, che darà il sagristano circa le ore ventitre e mezza, verranno successivamente nell'oratorio i confratelli ed andranno a sedere ne' banchi, seriamente situati senza ordine o distinzione di persone ma promiscuamente, come van venendo. Il governadore però sederà in mezzo nel luogo distinto, ed a' suoi fianchi sederanno i maestri d'opera o sia rettori ed il maestro de' novizi. Il cappellano sederà ad un tavolino [pag. 91] situato sopra uno scabello per meglio farsi vedere e sentire.

Adunatisi i confratri, il padre cappellano facendosi il segno della santa croce, mentre i fratelli stanno in ginocchioni, dirà: «Adiutorium nostrum in nomine Domini». R.: «Qui fecit coelum, et terram». «Oremus. Actiones nostras, quesumus Domine aspirando praeveni, et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio ac operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dominum nostrum». R.: «Amen».

Indi tutti diranno il *Confiteor*. Poi il cappellano farà l'assoluzione, dicendo:

«Misereatur nostri Omnipotens Deus ecc.». «Indulgentiam, absolutionem, ecc.». Indi [pag. 92] aspergerà il popolo coll'acqua benedetta, dicendo: «Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto». «Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in secula seculorum. Amen». «Asperges me Domine».

V.: «Domine, exaudi orationem meam». R.: «Et clamor meus ad te veniat».

V.: «Dominus vobiscum». R.: «Et cum spiritu tuo».

V.: «Oremus. Exaudi, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mittere digneris Sanctum Angelum tuum de coelis qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc

habitaculo. Per Christum Dominum nostrum». R.: «Amen». [pag. 93]

Indi si reciterà la litania di Maria Vergine:

«Kyrie eleison. Chirste eleison. Kyrie eleison. Christe audi nos. Christe exaudi nos».

«Pater de coelis Deus». R.: «Miserere nobis».

«Fili redemptor mundi Deus». R.: «Miserere».

«Spiritus Sancte Deus». R.: «Miserere».

«Sancta Trinitas unus Deus». R.: «Miserere».

«Sancta Maria» R.: «Ora ecc».

Finita la litania si dirà l'antifona:

«Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed de periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta».

«Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix».

R.: «Ut digni efficiamur promissionibus Christi».

«Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, Angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem [pag. 94] cognovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum». R.: «Amen».

Ciò fatto, alzandosi i confratri e tornando a sedere, il cappellano al tavolino farà il suo sermone spirituale. Finito il sermone, se il governadore ha da ammonire di qualche cosa alcun o più de' confratri, lo farà con tutta la buona grazia e carità, e se sarà da imporre qualche penitenza, il confratello l'accetterà con tutta umiltà e sommissione per il buon esempio degli altri e per la propria emenda, come si disse nel capitolo 15.

Dopo di ciò si farà da fratelli la penitenza comune, andando in ginocchioni a baciare i piedi al Santissimo Crocifisso [pag. 95], che sarà a questo fine situato a piedi dell'altare, recitando frattanto il cappellano il salmo: *Miserere mei Deus* ecc.

Finita quest'azione il cappellano prenderà il Santissimo Crocifisso dalle mani del governadore, ed in atto di benedire col Crocifisso i fratelli, stando in piedi, dirà:

«Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis». R.: «Miserere nobis».

Benedicendoli dirà: «Benedictio Dei Omnipotentis Patris. Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper». R.: «Amen».

Indi si terminerà recitando il salmo *De profundis clamavi* ecc. per le anime de' fratelli difonti. Finito il quale si dirà:

«Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster ecc. Et ne non inducas in tentationem». R.: «Sed libera nos a malo».

V. «A porta inferi». [pag. 96] R.: «Erue Domine animas eorum».

V.: «Requiescant in pace». R.: «Amen».

V.: «Domine exaudi orationem meam». R.: «Et clamor meus ad te veniat».

V.: «Dominus vobiscum». R.: «Et cum Spiritu tuo».

«Oremus. Deus vere largitor et humanae salutis amator, quesumus clementiam tuam, ut nostrae societatis fratres. sorores, propinquos et benefactores. qui ex hoc saeculo transierunt, Beata Maria semper Virgine intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Christum Dominum nostrum». R.: «Amen».

V.: «Requiem aeternam dona eis Domine». R.: «Et lux perpetua luceat eis».

V.: «Requiescant in pace». R.: «Amen».

Così terminato l'ufficio, ognuno si ritirerà a casa. [pag. 97]

Cap. 18

Del tempo, e del modo di eleggere gli ufficiali

Il governadore, il vice-governadore ed i rettori o maestri d'opera saranno eletti in ogn'anno; il maestro di novizi e preposito di concordia in ogni triennio, e questi potrà essere confermato ad altro biennio, uno o più volte quante piacerà a confratri.

Il procuratore ed il tesoriere saranno eletti senza prescrizione di tempo, ma finchè da' confratri non si passerà a nuova elezione.

Il detentore sarà pure senza prescrizione di tempo, ma a piacere dell'adunanza. Così pure il sagristano.

I cappellani saranno eletti a triennio e potranno essere confermati in ogni triennio.

L'elezione del solo sagrestano si farà dalli cappellani e dal governadore. Il procuratore [pag. 98] dal governadore col piacere ed occurenza de' rettori.

Gli altri ufficiali però tutti si eleggeranno a pluralità di voti da' confratelli nella prima domenica di dicembre d'ogni anno per quei che si

eleggono annualmente come sono il governadore, il vice-governadore ed i rettori, e nella ditta prima domenica di quell'anno in cui dee farsi la nuova elezione per quegli altri funzionanti, de' quali termina l'esercizio de' medesimi giusta la loro rispettiva durata di sopra stabilita.

Il modo dell'elezione sarà il seguente: la domenica precedente a quella in cui si dovrà fare l'elezione, il governadore nel tempo che si farà l'ufficio avviserà a' confratelli la detta imminente elezione, onde tutti [pag. 99] curassero d'intervenire nel detto giorno. Venuto questo al solito segno della campana si congregheranno i confratelli nell'oratorio, e sedendo il governadore al suoi luogo assistito dal cancelliero o sia detentore, farà a questi intavolare in una nota tutti quei membri dell'adunanza, che avranno le condizioni requisite giusta questi capitoli per potere indossare la carica, che l'eleggendo deve indossare, e d'uno in uno il cancelliero li leggerà a' congregati per averne piena conoscenza. Se alcuno de' confratelli trova degli impedimenti in alcuno degli intavolati e de' motivi, per i quali non possa concorrere a quell'ufficio, potrà proporli al governadore e trovandoli veri disporrà che sia cancellato della nota. Indi si ricercherà il suffragio segreto d'ogni confratello per ciascuno di quei annotati dovendo darsi in una cassetina a questo fine situata. Il suffragio affermativo sarà indicato con una fava o con pallotta bianca; il negativo con un lupino o con pallotta nera. Dato da tutti i congregati il rispettivo lor voto per il primo degli annotati, si aprirà dal governadore [pag. 100] la cassetina e numerando tutti i voti affermativi e negativi, che dovranno uguagliare il numero de' votanti esattamente, raccoglierà i voti affermativi e li farà annotare dal cancelliero in una lista. Successivamente si voterà per il secondo degli allistati, ed indi per il terzo e così successivamente per tutti gli allistati, e chi avrà più voti affermativi questi sarà l'eletto.

Se avviene che nella cassetina si troverà un numero maggiore o minore di voti tra affermativi e negativi di quanti sono i congregati, la votazione dee ripetersi per questo membro, ammonendo il governadore i confratri, che non si commettano delle frodi, ma dia ciascuno unico voto.

In caso che più allistati risulteranno con equalità di voti affermativi, s'imbusseranno i nomi di questi, e quello che sortirà dal bussolo sarà l'eletto ufficiale.

Cap. 19⁸⁰ [pag. 101]
Della cancellazione de' confratri

Si spera che in questa santa adunanza ogni confratello coll'aiuto del Signore non solo s'impegnerà a mostrarsi sempre fervoroso e pieno di zelo nel nostro santo istituto, ma pure di mantenersi sempre col santo timor di Dio ed osservante de' divini precetti. Ma se mai (che Dio nol voglia) vi fosse alcuno che traviasse perdutoamente dalla retta strada, e dasse pubblico scandalo della sua mala condotta, ovvero per più d'un anno lasciasse d'intervenire all'ufficio e all'adempimento de' doveri della congregazione senza nessun legittimo impedimento, dopo che questo si sarà mostrato renitente ed ostinato alle caritatevoli ammonizioni sì del maestro de' novizi, che [pag. 102] del governadore, questi in congregazione proporrà a' confratri di cancellarsi dall'adunanza e ricercherà il loro voto; e deliberandosi dal maggior numero d'espellersi, sarà cancellato dalla nostra congregazione.

Cap. 20

Del modo di iscriversi o sia di cantarsi un novizio

Accettato che sarà il novizio dal governadore e dal maggior numero de' confratri che si troveranno adunati in congregazione, il maestro de' novizi andrà a prendere il novizio, che sta preparato col sacco innanzi la porta della chiesa, ed il condurrà alla sua sinistra innanzi l'altare, avanti di cui inginocchiati ambedue reciteranno [pag. 103] un *Pater Noster*, *Ave Maria* e *Gloria Patri*. Indi fatta riverenza all'altare, sarà condotto innanzi del governadore, a cui farà la dovuta riverenza, ed inginocchiato innanzi allo stesso, questo governadore sedendo interrogherà il novizio dicendogli: «Desiderate voi caro fratello, essere ascritto alla nostra santa adunanza della morte?». Risponderà il novizio: «Si signore, questo desidero e questo domando». Ripiglierà il governadore: «Avete letta o siete stato istruito di tutti i nostri capitoli e di tutte le obbligazioni della nostra santa congregazione, e promettete d'osservarle?». «Si signore, ne sono stato appieno informato e prometto colla grazia del Signore di [pag. 104] esattamente osservarle». «Avvertite bene, mio caro fratello — proseguirà il governadore — d'incominciare una nuova vita,

⁸⁰ Cap. 19] *ripete all'inizio della pagina successiva.*

spogliandovi dell'uomo vecchio, cioè delle concupiscenze della carne, e di vestirvi dell'uomo nuovo, cioè di Gesù Cristo, e delle sue sante virtù {cf Col 3,9-10}. Impegnatevi ad animarvi del fuoco della carità e del buon esempio e siate fervoroso nell'esercitare il pietoso ufficio del nostro santo istituto tanto gradito al nostro Signore».

Il novizio risponderà: «Così spero e così prometto coll'aiuto di Dio per mezzo ancora delle sante orazioni di questi confratri».

Fra questo tempo il sagristano accenderà l'altare, e levatosi in piedi il governadore, condurrà [pag. 105] il novizio innanzi l'altare, dove si troveranno preparate le divise della confraternita, per vestirne il novello confratre. Stando i confratelli in ordinanza intorno a lui, il padre cappellano intonerà l'inno *Veni Creator Spiritus*, e sarà accompagnato nel canto da' confratri. Finito il quale, dirà:

V.: «Salvum fac servum tuum». R.: «Deus meus sperantem in te».

V.: «Mitte ei Domine auxilium de sancto». R.: «Et de Sion tuere eum».

V.: «Esto ei, Domine, turris fortitudinis». R.: «A facie inimici».

V.: «Nihil proficiat inimicus in eo». R.: «Et filius iniquitatis non apponat nocere ei».

V.: «Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam». R.: «Et salutare tuum da nobis».

V.: «Domine, exaudi orationem meam». R.: «Et clamor meus ad te veniat».

[pag. 106] V.: «Dominus vobiscum». R.: «Et cum spiritu tuo».

V.: «Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum». R.: «Amen».

Dopo di ciò, il padre cappellano porge il sacco al governadore ed al maestro de' novizi per vestirne il nuovo fratello dicendo il cappellano: «Accipe vestimentum iustitiae et puritatis in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti». «Amen».

Porgendo il cordone dirà: «Accipe cingulum castitatis et continentiae. Deus protegat te contra carnis concupiscentiam». «Amen».

Dandogli il cappuccio dirà: «Accipe velum charitatis contra [pag. 107] malos motus sensuum tuorum et tribuat tibi omnipotens Deus firmam custodiam». «Amen».

Porgendo il cappello dirà: «Accipe signum peregrinationis tuae,

considera, quia peregrinus es, ad supernam gloriam, ut recte vivas et eam consequaris». «Amen».

Dandogli la mantelletta dirà: «Accipe vestem nuptialem in signum charitatis, quam tibi Deus tribuat in praesens et in futurum perpetuo fruaris». «Amen».

Dandogli la corona dirà: «Accipe signum devotionis, vide, vigilas et ora, ne intres in tentationem». «Amen».

Fatto ciò il padre cappellanno intuonerà il *Te Deum*, quale finito dirà: «Oremus. Deus, qui a saeculi vanitate conversos, ad bravium supernae vocationis accendis, atque renunciantibus saeculo mansionem paras in caelo, dilata cor famuli tui N.N. fratris nostri caelestibus bonis, ut fraternae [pag. 108] nobiscum teneat sodalitate Sanctae Mariae Pietatis, sub titulo Mortuorum. Unanimis nostrae societatis constitutiones et instituta custodiat sobrius et quietus, gratisque sibi datas esse cognoscat. Per Christum Dominum nostrum». «Amen».

Ciò fatto, il cappellano abbraccerà il nuovo fratello, e lo stesso farà il governadore e tutti i confratri, e sarà scritto nel Libro de' confratelli

Cap. 21 ed ultimo

Della riserva di poter modificare questi capitoli

Siccome vi potranno essere in avvenire delle circostanze e de' motivi che il ben'essere ed il profitto spirituale di questa congregazione esigesse di doversi cambiare e modificare quanto si è disposto in questi capitoli, così quest'adunanza si [pag. 109] riserva di poter in appresso colla pluralità de' voti de' confratelli di poter aggiungere, togliere e modificare a' superiori capitoli secondo esigerà l'onore di Dio, il bene delle anime ed il profitto di questa congregazione giusta le circostanze de' tempi.

[pag. 110] Composita per me Joannem Baptistam de Leto nel'anno
XIII^o ind. 1569.

Antonius {Faraone}Episcopus Catanensis

Prenominata capitula et constitutiones memoratae venerabilis Confraternitatis ac devotae societatis delli Lionati sub titulo mortis fundata in ecclesia S.^{ti} Blasii civitatis Acis S.^{ti} Antonii et Philippi nobis exhibitas

iuxta sancita sinodalia approbamus, et confirmamus atque ita exequi et observari mandamus, reservata nobis et subscriptionibus nostris facultate eas moderandi, mutandi, addendi iuxta locorum, temporum et occasionum varietate, cum hoc quod electiones officialium fiant cum [pag. 111] assistentia vicarii loci iuxta synodum. Volumus autem post haec, quod electio gubernatoris et aliorum officialium fiat quolibet anno in dominica immediata post octavum diem Omnium Sanctorum, cum interventu predicti domini vicarii loci, post communionem omnium fratrum, ad signum campanae convocatorum, et non aliter. Quod si electionem prorogari contingat aliquo accidenti, non nisi ad octo dies prorogetur: quibus elapsis et non facta electione, ad episcopum dioecesanum recurrendum pro licentia statuimus, sub poena nullitatis isto et omni alio meliori modo, ecc. Date Catane, die sexto ianuarii, 1671.

Michel Angelus Bonadies, Episcopus Catanensis⁸¹.

De mandato ill.^{mi} et rev.^{mi} domini mei U.I.D. Joannis de Palermo, secretarii

[pag. 112] Visa in discursu visitationis die 24 maii 1678. Canonicus

U.I.D. Joannes de Palermo, vicarius et visitator generalis

Vidit Rizzari, vicarius et generalis visitator.

Visa in discursu visitationis die primo septembris 3 ind.s 1739

Vidit Canonicus Vernagallo, visitator generalis et vicarius

Vidit in discursu visitationis die 4 decembris 1745

Canonicus Andreas, vicarius et generalis visitator

Vidit in discursu visitationis die 13 februarii 1771

Andrea Canonicus Vernagallo, vicarius et visitator generalis.

[pag. 113]

Acceptamus et confirmamus, reservata tantum nobis, et successoribus nostris potestate et facultate addendi, mutandi ac variandi secundum temporum circumstantias, et ad nostrum arbitrium. Date Acis Catenae in discursu visitationis die 20 septembris 4 ind. 1774.

⁸¹ Segue il sigillo del vescovo, impresso su un foglio di carta aderente ritagliata a motivo floreale.

Corradus Maria {Deodati}, Episcopus Catanensis
 Boccadifuoco, visitorator
 Sacerdos secundarius Antoninus Parisi, magister notarius.

Articoli supplementari apposti d'ordine del sig. regio giudice del circondario di S. Antonio ed in esecuzione della circolare del sig. intendente di questa valle de' 17 febbraio 1828, n.º 1072.

- Art. 1. Che le contribuzioni siano volontarie, e non coattive, non potendo astringersi chi non vuol pagare colla forza giudiziaria, né cancellarsi dall'unione. [*pag. 114*] ma resti soltanto escluso dal godimento de' pii suffragi, e di tutt'altro di cui goder debbono i contribuenti
- Art. 2. Che non vi sia questua fuori chiesa.
- Art. 3. Che li confratri non eccedano il numero di 100.
- Art. 4. Che eseguano le loro funzioni a porte aperte, e di giorno.
- Art. 5. Che non possano associarvisi donne.
- Art. 6. Che sia sottoposta la compagnia alle istruzioni del 20 maggio 1820 ed alle circolari del 1781, e 1783 pei casi da queste non prevedute.
- Art. 7. Che non vi sia obbligo di mantenere il segreto.
- Art. 8. Che le cariche siano annuali.
- Art. 9. Che l'autorità del superiore s'intenda circoscritta dalle sole ammonizioni in linea disciplinare [*pag. 115*] onde richiamare al dovere il confratre traviato.
- Art. 10. Che gli ecclesiastici sieno privi di voce attiva, e passiva, e solo vi si possano ascrivere per godere de' suffragi, e delle indulgenze.
- Art. 11. Che infine non possa togliersi, ed aggiungersi cosa alcuna nei capitoli senza l'espressa autorizzazione del governo.

S. Antonio li venti marzo 1828.

Li inseriti capitoli sono stati da noi vidimati in ciascuna pagina.

Il regio giudice Giuseppe Continella.

[*pagg. 116-121, bianche*] [*pag. 122*].

Fratelli cantati⁸²

Don Giuseppe Sardo quondam Francesco
Maestri Giuseppe D'Aita quondam Lorenzo
Laurenzo D'Aita quondam Laurenzo
Don Giuseppe Cavallo di Giovan Battista
Alfio Cavallo fratello
Raimundo Cavallo fratello
Micheli Strano, figlio di Antonio
Oratio Battiato quondam Giacomo
Giovan Battista Lu Corsu quondam Pono
Giuseppe Di gratia quondam Carlo
Stefano Di Gratia fratello
Micheli Di Gratia fratello
Nicolao Maugeri quondam Antonio
Nuntio Maugeri figlio di Stefano
Mario Consentino, figlio di Giovan Battista
Giovan Battista Adrisuni quondam Antonio
Bonaventura Adrizuni fratello
Giovan Battista Maugeri figlio di Stefano
Antonio Sardo figlio di Mario
Antonio Lu Coru quondam Domenico
[fol. 123] Micheli Finochiaro quondam mastro Antonio
Giuseppe Di Messina figlio di Francesco
Giusefat Cavallo figlio di Mario
Giacomo Andreano quondam Petri
Micheli Cristaldo figlio di Salvatore
Leandro Mussomeci figlio del dottor don Giuseppe cantato nell'anno
1684
Micheli Belfiore figlio di Antonio nel'anno 1705 si trova a⁸³{...}
Don Alessandro Musumeci figlio del Iuris Doctor Don Giuseppe
Dominico Andreano figlio d'Antonio
Micheli Andreano figlio d'Antonio
Antonio Andreano quondam Paulo
Antonio Calì figlio di mastro Antonio

⁸² *Scrittura del sec. XVII.*

⁸³ a) *segue testo illeggibile.*

Giovan Battista Cali figlio di mastro Antonio
 Antonio D'Urso figlio di Blasi Domenico Cristaldo figlio di Gioseppe
 Antonino Pulvurenti figlio di Giacomo
 Nicolao D'Agerino di Antonino
 [pagg. 124-131, bianche]⁸⁴ [fol. 132].

La tabula delli fratelli defunti fatta nel'anno 1580, VIII ind.⁸⁵
 videlicet

| | |
|---|---|
| Arfiu Liyuni. <i>Requiem eterna</i> | 1590. |
| Lixandro Bonacursu. R | Baptista la Spina, maiore. R. 5 |
| Micheli Lichardellu. R | septembris, 4 ^e {ind.} 1590 |
| Nardu Ardiczuni. R | Vincencio Cavallo. di Antonio. R. |
| Dominicu Gulotta. R | 29 septembris, 4 ^e {ind.} 1590 |
| Marinu Maucheri. R | Iuseppi Pappalardo. R |
| Marianu Serra. R | Alfio Rosano. R |
| Chiccu Cavallo, quondam Bastia- | Lixandro Sapientia. R |
| no. R. Primus in sepultura. | Melchioni Carraro. R |
| Ambroxu Finocharu, maiore. R | Cola Bonaventura. R |
| Cola Antonio D'Anfusu. R | Cola Maucheri. R |
| Brasi Scuderi. R | Luisi Tansuso. R |
| Franchisco Ardiczuni. R | Grigoli Puglisi. R |
| Petru Purvulenti. R | Vichencio Cosentino. R |
| Lixandro Cristaldo. R | Baptista la Spina, maiore. R |
| Franchisco Pappalardo. R | Ioanni Lionardo Cristaldo. R |
| [fol. 133] | Vincencio Ardiczuni. R |
| Vichenczo Bonacurso. R | [fol. 134] |
| Lixandro Fiorino. R | Santoro Liuni. R |
| Lixandro Liuni. R | Vincencio Ardiczuni. R |
| Vincencio Finocharu, quondam | Philippu Ardiczuni. R |
| Alfio. R. 23 martii, 3 ^e ind., | Dominico di Xacca. R |

⁸⁴ A questo punto si chiude l'inserimento del quinterno conservato nell'Archivio parrocchiale della Chiesa Madre.

⁸⁵ fatta-ind.] *inserisce di mano diversa.*

- Nardo Cavallo. R
 Domenico Maucheri. R
 Antonio Ardiczuni. R
 Luisi Di Bella. R
 Lixandro la Spina. R
 Brasi la Motta. R
 Matteu Serra. R
 Antonio Puglisi. R
 Grigoli Puglisi. R
 Francisco Sardo. R
 Vincencio Serra. R
 Natali Puglisi. R
 Mastro Antonino Maucheri. R
 Clerico Antonino Zingrino. R
 Vincencio Liuni. R
 Iacobo Patania. R
 Clerico don Vincencio Finocharo. R
 [fol. 134 bis]
 Gilormo Ardiczuni. R
 Antonino Di Gratia. R
 Antonio Sardo. R
 Mastro Antonio Calì. R
 Vitu Purvulenti. R
 Mariano Maucheri. R
 Domenico Cristaldo quondam Francisco. R
 Giuseppi Purvulenti, quondam Petru. R
 Vincencio Bua. R
 Andria Sardo. R
 Nardo Cosentino. R
 Frate Alessandro Finocharo. R
 Antonino Sardo, di Silvestro. R
 Giuseppi Liuni. R
 Salvaturi Cavallo. R
- Lazaro Cripaldo, di Alfio. R
 Colantonio Di Bella. R
 Salvaturi Cristaldo. R
 Lixandro Cavallo, quondam Alfio. R
 Bennardino Cristaldo. R
 Domenico Pinnisi. R
 [fol. 135]
 Nardo Gagliano. R
 Nardo Maucheri. R
 Antonino Maucheri, minore. R
 Antonino Maucheri
 Iacobo lu Xutu. R
 Philippu Gagliano. R
 Mastro Domenico Di Mauro. R
 Petro lu Xutu. R
 Antonino D'Urso, quondam Cola. R
 Angelo Pagano. R
 Antoni lu Xutu, quondam Iacobo Cola Cavallo. R
 Seculo la Spina. R
 Giovanni Battista Leto. R
 Mastro Nardo Di Gratia. R
 Antonino Pisturiu. R
 Philippu Puglisi. R
 Mario Cristaldo. R
 Antonino Finochiaro. R
 Blasi di Cunsulo. R
 [fol. 136]
 Vitu di Cunsolo. R
 Paulino Mauceri. R
 Antonino Ardiczuni. R
 Andria Ardiczuni. R
 Lixandro Cavallo. R
 Giovanni Francisco Tansuso. R

- Giuseppi Tansuso. R
 Serafino Cristaldo. R
 Antonio Finochiaro. R
 Antonino Cristaldo. R
 Cola Zingrino. R
 Francisco lu Xutu. R
 Lixandro Puglisi. R
 Mauricio Cavallo. R
 Luisi Ardiczuni. R
 Caspano la Spina. R
 Bennardino Gagliano. R
 Fonti Finocharo. R
 Nardo Liotta. R
 Vincencio Trupia. R
 Andria Ardiczuni. R
 [fol. 137]
 Iacobo Finochiaro. R
 Mastro Cola lu Xutu. R
 Cola Greco. R
 Francisco D'Acquino. R
 Antonio la Spina. R
 Vitu Mauceri. R
 Antonio Gulotta. R
 Vincencio Tansuso. R
 Micheli Tansuso. R
 Sacerdote Don Mario Tansuso. R
 Domenico Mauceri. R
 Ambrosio Finochiaro. R
 Bastiano Vurzi. R
 Antonio Vurzi. R
 Angelo Vuri. R
 Antonino Di Bella. R
 Cesaro Cavallo. R
 Mastro Matteo la Mammana. R
 Giovanni Battista Leto, minore. R
 Silvestro Sardo. R
 Giovanni Benedetto Finochiaro. R
 Micheli Cavallo. R
 Stefano Grasso. R
 [fol. 138]
 Nuntio Pagano. R
 Vincencio Cavallo, quondam
 Alfio. R
 Antonio Sardo, quondam Franci-
 sco. R
 Antonino Sardo. R
 Domenico Sardo. R
 Antonino Mauceri, quondam
 Stefano. R
 Marco Carmaci. R
 Petro la Spina. R
 Antonio Cosentino. R
 Gilormo Di Mauro. R
 Giuseppi D'Acquino. R
 Giuseppi Scuderi. R
 Antoni Licciardello. R
 Sacerdote Don Luca Cristaldo. R
 Cesario Cristaldo. R
 Domenico Pappalardo. R
 Cola di Cunsulo. R
 Silvestro di Cunsulo. R
 Salvaturi Cavallo. R
 Antonio Mauceri, quondam
 Antonino. R
 [fol. 138 bis]
 Colantonio Gagliano. R
 Luca Cristaldo. R
 Abramo Cristaldo. R.
 Gugliermo Di Mauro, d'Alfio. R
 Alfio D'Acquino. R
 Cola Di Bella, quondam Colanto-
 nio. R

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Francisco la Mammana. R | [<i>fol. 140r</i>] |
| Dominico Curmaci. R | Clerico don Alfio Calì, cantato |
| Clerico Don Antonino Cunsulo. R | fratello a 23 novembre 1702 |
| Vincencio D'Acquino, di mastro | Paulino De Gaitano, figlio di ma- |
| Matteo. R | stro Paulino |
| Silvestro Caruso. R | Mauritio Andriano |
| Mastro Francisco Mignemi. R | Antonino Curmagi, figlio di |
| Giovanni Battista la Spina. R | Antonio |
| Mastro Giuseppi D'Amico. R | Giuseppe Di Gratia, figlio di |
| Iacobo Vattiato, quondam | mastro Petro |
| Petro. R | Carmelo Di Gratia, di mastro |
| Dominico Pisturiu. R | Petro |
| Petro Paulo Scurria. R | Antonio Di Messina, figlio di |
| Giovanni Battista Puglisi. R | Giuseppe |
| Cesaro Cristaldo. R | Paulo Andriano, figlio di Pietro |
| Lixandro Cristaldo. R | Blasi la Motta, di Francesco |
| Francisco Vattiato. R | Blasi Cristaudo, quondam Deme- |
| Grigorio Vattiato. R | trio |
| [<i>fol. 139</i>] | Mario Cristaudo, quondam |
| Pasquali di Cunsulo. R | Demetrio |
| Vincencio Andriano. R | Serafino Finochiaro, figlio di |
| Giuseppi la Spina, di Iacobo. R | Vasilio |
| Nicodemi Liuni. R | Alfio Finochiaro, figlio di |
| Antonio Iacobo Trupia. R | Vasilio |
| Micheli Calì. R | Giuseppe Finochiaro, figlio di |
| Mastro Gugliermo Puglisi. R | Vasilio |
| Giuseppi Cavallo, quondam | Giuseppe Ardizzone, quondam |
| Salvaturi. R | Matteo |
| Luisi Di Mauro. R | [<i>fol. 141</i>] |
| Alessi lu Xutu. R | Francesco la Motta, figlio di |
| Erasimo Parisi. R | Francesco |
| Stefano lu Xutu. R | Antonino la Motta, figlio di |
| Cola Chanillaro. R | Francesco |
| Fra Macario lu Xutu. R ¹ | |

¹ Nel fascicolo risultano lacerati

cinque fogli. La numerazione è stata corretta e continua regolarmente.

Salvatore Di Amico
 Michel Angilo Di Amico
 Antonino Carrà, figlio di
 Filippo
 Nicolò Cosentini, figlio di
 Vincencio
 Giuseppe Spina, figlio di Iacopo
 Don Santoro Grassu C{antato}.
 Mariu Sardu C.
 Mastro Francisco D'Amicu C.
 Paulu Di Mauru C.
 Mastro Dominicu D'Aita C:
 Alfio Gagliano C.
 Don Calogero Finochiaro C.
 Mastro Mauritio Andriano C.
 Giovanni Cristaldo C.
 Don Ludovico Finochiaro C.
 [fol. 142]
 Alfio Finochiaro C.
 Don Onofrio Di Gratia C.
 Serafino Christaldo C.
 Don Mario Grassu C.
 Dominicu Di Gratia C.
 Antoni Finochiaro C.
 Petru Viola lu Catanisi C.
 Don Giuseppi Finochiaro C.
 Filippo Liccardellu C.
 Delfu Maugeri C.
 Mariu Cavallu C.
 Salvaturi lu Xiutu C.
 Antoninu Cali C.
 Antoninu Ardizzuni C.
 Mastro Giovanni Rubbinu
 Mastro Giuseppi Cali C.
 Giovanni lu Xiutu C.
 Mastro Antoni Cali C.
 Don Mario Finochiaro C.
 Antonio Consentinu C.
 Blasi Andriano
 Antoni Sapientia
 Mastro Giuseppi Christaldo
 Antoninu la Spina
 Mastro Antoni D'Amico
 Mastro Mario Cali C.
 Blasi Christaldo C.
 Giuseppi Maugeri C.
 Antonino Strano C.
 Dominico lu Xiuto C.
 Egidio lu Xiuto C.
 Francisco Finochiaro C.
 Giuseppi lu Xiuto C.
 Antoni Andriano C.
 Mastro Giuseppi D'Agatha C.
 C. Stefano la Spina C.
 Clerico Don Giuseppi Sardo C.
 Oratio lu Xiutu, quondam
 Giacomo C.
 Clerico don Giuseppi Cavallo C.
 Dominico Christaudo C.
 [fol. 143]
 Nicolao Maugeri C.
 Mario Pulvurenti C.
 Giuseppi Di Gratia C.
 Giovanni Baptista lu Cocu C.
 Mario Consentino C.
 Giuseppi Di Messina C.
 Nunctio Maugeri C.
 Nicolao D'Acquino C.
 Giovanni Baptista l'Ardicizoni C.
 Antoni lu Cocu C.
 Salvaturi Andriano C.

| | |
|---|--|
| Li infrascritti fratelli sono stati cantati a 26 dicembre 1722 | Antonio Calì Francesco Bonfiglio [fol. 145] |
| Mastro Alessandro Zappalà Don Leandro Mussomeci, figlio di don Alessandro | Stefano D'Agata, figlio di mastro Giuseppe |
| Mastro Angelo Pagliaro | Giuseppe Cristaldo |
| Mastro Domenico Pontio | Ignatio Cristaldo |
| Mastro Paulino D'Agata | Nicolò Maugeri |
| Michele Finochiaro, quondam Antonio | Giuseppe Maugeri |
| Mastro Antonino Caruso | Blasio la Motta |
| Oratio Sciacca | Alfio lo Sciuto |
| Antonino D'Amico, aromatario | Alfio D'Amico, del quondam mastro Antonio |
| Clerico don Silvestro D'Amico [fol. 144] | Mario D'Urso |
| Pietro la Mammana | Vincenzo lo Turco |
| Mastro Antonio D'Agata | Alfio lo Coco |
| Angelo Iannello | Giuseppe Pulvirenti |
| Michele Cavallo, quondam Vin- cenzo | Giovanni Battista Cavallo |
| Mastro Raimondo Calì | Giacomo Andriano |
| Giovanni Finocchiaro | Giuseppe Gatto |
| Mastro Stefano D'Agata | Alfio lo Sciuto |
| Innocenzo la Monaca | Antonio Pulvirenti |
| Venerando D'Amico | Mastro Antonio lo Coco |
| Alfio D'Urso | Mastro Alfio Grasso |
| Clerico don Mario D'Amico | Salvatore Pulvirenti |
| Antonio Cavallo | Mastro Mario Zappalà |
| Domenico Sapienza | Lorenzo Calì |
| Mario Maugeri | Sebastiano Cofarella [fol. 146] |
| Giuseppe Cosentino | Filadelfo Leone |
| Michele Sapienza | Mastro Giuseppe Pulvirenti |
| Nuntio D'Acquino | Signor Cirino D'Amico, figlio di mastro Salvatore |
| Michele Balsamo | Mastro Pasquale D'Agata |
| Micheli Quattrocchi | Mastro Carlo di Christaldo Alfio Rapisarda |

Clerico don Giuseppe D'Amico,
figlio di mastro Antonio
[*fol. 147-149, bianchi*]
[*fol. 150*]

Noviczii

Bennardino Gagliano
Petru Grasso
Cola Cavallo * ²
Ioseppi Di Bella *
Ambroxu Ardiczuni
Luisi Di Mauro
Antonino Vattiato
Antonino Lichardello *
Ioan Philipppo Di Micheli
Fulippu Fiorino
Francesco Pinnisi
Natali Ardiczuni
Sipiuni Ardiczuni *
Bennardino lu Xutu *
Dominico Pinnisi
Marco Ardiczuni Di Marco
Stefano Grasso Di Stefano *
[*fol. 151*]
Cola Chanillaro *
Bennardino Cristaldo
Mattheu Patania
Dominico Di Mauro *
Francesco Pappalardo *
Mastro Vincenzo Ardiczuni,
quondam Micheli
Dominico Curmagi, di Masi *
Vichenczu Pitruni *
Nuntio Pagano *

Santoro Liuni, di Vincentio *
Iuseppi Cavallo *
Antonio Cosentino *
Cola Iacopo Longo *
Dominico di Xacca
Aristotile Di Bella
Lixandro Puglisi *
Iuseppi Puglisi
Antonio Sardo, di Francesco *
Ottavio Liuni *
Blasi la Motta *
Antonino Maucheri, di Stefano *
Petru la Spina *
Iacopo la Spina
[*fol. 152*]
Antonino lu Xutu, di mastro
Stefano *
Dominico Ardiczuni, quondam
Nardo
Cola Cosentino *
Vincentio Cabballo, quondam
Arfio *
Silivestro Grasso
Francesco Cali
Iacopo Finocharo, quondam Do-
minico
Marco Curmagi, di Filippo
Cola Antonino Gagliano
Antonio Lanzafami
Ioseppi D'Acquino, figlio di
Dominico

Noviczii

Luisi Pappalardo
Silvestro di Cunsulo minore

² * = cancellato.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Petru lu Xutu | Antonino Sardo, quondam |
| Iacobo Finochiaro | Francesco |
| Vincentio Cristaldo, di Mario | Minico Sardo, quondam |
| Iuseppi Cosentino, di Bennardo | Francesco |
| Luisi Ardiczuni | Matteo Zingrino |
| Antonio D'Ursu, quondam Cola | Antonio Iacobo lu Xutu |
| Mastro Philippu Pisturiu | Lazaro Maucheri, {di} mastro |
| [<i>fol. 153</i>] | Francesco |
| Iuseppi Purvulenti | Antonio Tansuso |
| Lixandro Cavallo, quondam | Minico di Cunsolo |
| Pasquali | Paulino Maucheri |
| Lazaro Cavallo, quondam | Masi Puglisi |
| Dominico | Philippu Maucheri |
| Vincentio Pappalardo | Antoninu Ardiczuni |
| Dominico Pappalardo | Dominico Cristaldo, di Salvaturi |
| Ioan Battista Finocharo, di | Giuseppi Maucheri |
| Philippu | Lazaro Ardiczuni |
| Iuseppi Liuni Iintinisi | Paulino di Missina |
| Francesco Finocharo | Dominico Gulotta, di Vincentio |
| Ioan Battista Finocharo | Antonio Iacobo Trupia |
| Antonio Cavallo, di Salvaturi | Paulino Cristaldo |
| Stefano Grasso, di Stefano | Nunczo la Spina |
| Fonti Finocharo | Matteu Vurzì |
| Andria Ardiczuni | Iuseppi Finochiaro |
| Silvestro Grasso | Vito di Bella, di Colantonio |
| Dominico Cristaldo, quondam | Nino Bua, quondam Vincencio |
| Francesco | |

[*fol. 154*] Nell'anno 1587 si ritrovau monsignore Cutelli, et poiché non chi era memoria di cui doveva havere lo loco, ordinao il detto che andassiro ad filo et Santo Blasi happi la parti dextra.

Noto come nell'anno sequenti 1588 locus fuit confratrum SS.mi Sacramenti.

1591 Santi Blasii

1592 Santi Michaelis

1593 Santi Blasii

1594 Santi Micaelis

1595 Santi Blasii

1596 Santi Micaelis

1597 Santi Blasii

[*fol. 155*] Si coglinu la sira di Pasqua da li frati tarì 12.14.3

Die 12 octobris, 6 ind., 1592

Nardo et Agatha Consentino iugales, per li atti di notaro Cesaro Riolo, subiugaro loro beni ala ecclesia di Santo Blasi a tarì 15, iuxta bullam pro capitale di onze 5, dico tarì 15

Pagano lo misi di iugnetto tarì 15

Die 17 octobris, ind. preditte. 1592

Antonio et Angela Puglisi per li atti preditti subiugaro loro beni ad altri tarì 15 pro unciis 5, dico tarì 15.

[*fol. 156, bianco*] [*fol. 157, bianco, ultimo di copertina*].